SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 170

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 23 luglio 2011 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della salute

Regione Toscana

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 177

Ministero dell'interno

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 aprile 2011.

Deroga al limite del 20% di cui al comma 8, dell'articolo 77-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, per l'Azienda sanitaria locale 1 Avezzano, Sulmona e L'Aquila della regione Abruzzo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, riguardante l'istituzione del regime di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, concernente l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;

Visto in particolare, l'art. 7 del citato decreto legislativo n. 279 del 1997 che disciplina il regime di tesoreria unica mista;

Visto l'art. 77-*quater* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che ha esteso l'applicazione del regime di tesoreria unica mista di cui al decreto legislativo n. 279 del 1997, anche alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere, comprese le aziende ospedaliero-universitarie di cui all'art. 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e i policlinici universitari a gestione diretta, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli istituti zooprofilattici sperimentali e alle agenzie sanitarie regionali;

Visto in particolare, il comma 8, dell'art. 77-*quater*, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha previsto l'apertura di nuove contabilità speciali infruttifere intestate alle strutture sanitarie e il trasferimento sulle predette contabilità speciali delle somme giacenti, alla data del 31 dicembre 2008, sulle preesistenti contabilità speciali per spese correnti e per spese in conto capitale, prevedendone il prelievo in quote annuali costanti del venti per cento;

Considerato che il comma 8, dell'art. 77-*quater*, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede che, su richiesta delle regioni competenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere concesse deroghe al prelievo annuale del venti per cento a valere sulle nuove contabilità speciali;

Considerato che la Regione Abruzzo con note n. 251567 del 27 dicembre 2010 e n. 018644 del 25 gennaio 2011 ha chiesto la deroga al limite del prelievo annuale del venti per cento, per un totale complessivo di Euro 14.828.180,20, relativamente all'Azienda sanitaria locale 1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila;

Tenuto conto che dalla documentazione allegata alla nota della Regione Abruzzo n. 018644 del 25 gennaio 2011, riferita all'Azienda sanitaria locale 1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila, emerge una situazione finanziaria critica e tale da giustificare la concessione della deroga;

Ritenuta l'opportunità di evitare che la mancata concessione della deroga possa comportare un danno alla struttura sanitaria della Regione Abruzzo correlato agli interessi passivi per il ricorso alle anticipazioni di cassa concesse dall'Istituto tesoriere;

Vista la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze a favore della concessione della deroga;

Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri,

Decreta:

Art. 1.

1. Per i motivi di cui alle premesse, l'Azienda sanitaria locale 1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila è autorizzata ad utilizzare, nel corso dell'anno 2011, l'intero importo delle giacenze esistenti al 31 dicembre 2008, in deroga al limite del venti per cento stabilito dal comma 8, dell'art. 77-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Le somme relative a pignoramenti e a sequestri non sono comunque soggette a vincoli di indisponibilità e restano a disposizione di giustizia.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2011

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
LETTA

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

11A09955

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Marzi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Marzi (Cosenza);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da sette consiglieri sui dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

II consiglio comunale di Marzi (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Talarico è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato Roma, addì 30 giugno 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al sig. Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Marzi (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla meta più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 19 maggio 2011, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma l, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Pertanto, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 20 maggio 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Marzi (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dei comune nella persona della dott.ssa Maria Talarico.

Roma, 21 giugno 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A09535

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 luglio 2011.

Ripartizione dei prezzi dei sigaretti (Tabella *B*).

IL DIRETTORE PER LE ACCISE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, recante il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante misure di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

Visto l'art. 39-*octies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale stabilisce:

nel comma 1, le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati;

nel comma 2-*quater*, che per i tabacchi lavorati di cui all'art. 39-*bis*, comma 1, lettera *a)* di peso inferiore a grammi 3, l'accisa dovuta sui prezzi inferiori al prezzo medio ponderato è fissata nella misura del cento per cento dell'accisa applicata su tale prezzo;

Visto l'art. 39-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale i prodotti di cui alla lettera *a)* del comma 1, di peso inferiore a grammi 3, sono considerati sigaretti;

Visto l'art. 39-*septies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale l'aggio ai rivenditori di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è stabilito nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, che modifica dal 19 al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto direttoriale 3 maggio 2011, che fissa nell'allegata tabella B - sigaretti - la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei sigaretti a decorrere dal 29 aprile 2011;

Considerato che, in base ai dati risultanti dalle vendite registrate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sull'intero territorio nazionale per i sigaretti, nel secondo trimestre dell'anno 2011, il prezzo medio ponderato, con troncamento dei decimali, è risultato pari a euro 88,00 il chilogrammo convenzionale;

Decreta:

Nella tabella B - sigaretti - allegata al presente decreto, che sostituisce quella allegata al decreto direttoriale 3 maggio 2011, è fissata la ripartizione, per chilogrammo convenzionale, dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati di cui all'art. 39-*bis*, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, di peso inferiore a grammi 3.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2011

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2011

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 7, Economia e finanze, foglio n. 271

ALLEGATO

TABELLA B - SIGARETTI

TABELLA DI RIPARTIZIONE DEI PREZZI DI VENDITA AL PUBBLICO

€

RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO	
0,29	2,80	4,67	20,24	28,00	(*)
1,76	3,00	5,00	20,24	30,00	
3,23	3,20	5,33	20,24	32,00	
6,16	3,60	6,00	20,24	36,00	
7,63	3,80	6,33	20,24	38,00	
9,09	4,00	6,67	20,24	40,00	
12,03	4,40	7,33	20,24	44,00	
14,96	4,80	8,00	20,24	48,00	
17,89	5,20	8,67	20,24	52,00	
19,36	5,40	9,00	20,24	54,00	
20,83	5,60	9,33	20,24	56,00	
22,29	5,80	9,67	20,24	58,00	
23,76	6,00	10,00	20,24	60,00	
25,23	6,20	10,33	20,24	62,00	
26,69	6,40	10,67	20,24	64,00	
28,16	6,60	11,00	20,24	66,00	
29,63	6,80	11,33	20,24	68,00	
31,09	7,00	11,67	20,24	70,00	
32,56	7,20	12,00	20,24	72,00	
34,03	7,40	12,33	20,24	74,00	
35,49	7,60	12,67	20,24	76,00	
36,96	7,80	13,00	20,24	78,00	
37,69	7,90	13,17	20,24	79,00	
38,43	8,00	13,33	20,24	80,00	
41,36	8,40	14,00	20,24	84,00	
42,09	8,50	14,17	20,24	85,00	
42,83	8,60	14,33	20,24	86,00	
44,29	8,80	14,67	20,24	88,00	
45,30	9,00	15,00	20,70	90,00	
46,31	9,20	15,33	21,16	92,00	
47,31	9,40	15,67	21,62	94,00	
48,32	9,60	16,00	22,08	96,00	
49,33	9,80	16,33	22,54	98,00	
50,33	10,00	16,67	23,00	100,00	
51,34	10,20	17,00	23,46	102,00	
52,35	10,40	17,33	23,92	104,00	
52,85	10,50	17,50	24,15	105,00	
53,35	10,60	17,67	24,38	106,00	
54,36	10,80	18,00	24,84	108,00	
55,37	11,00	18,33	25,30	110,00	
56,37	11,20	18,67	25,76	112,00	
57,38	11,40	19,00	26,22	114,00	
58,39	11,60	19,33	26,68	116,00	
59,39	11,80	19,67	27,14	118,00	
59,90	11,90	19,83	27,37	119,00	
60,40	12,00	20,00	27,60	120,00	
62,41	12,40	20,67	28,52	124,00	
64,43	12,80	21,33	29,44	128,00	
65,43	13,00	21,67	29,90	130,00	
66,44	13,20	22,00	30,36	132,00	
67,45	13,40	22,33	30,82	134,00	

TABELLA B - SIGARETTI				
TABELLA DI RIPARTIZIONE DEI PREZZI DI VENDITA AL PUBBLICO €				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
67,95	13,50	22,50	31,05	135,00
68,45	13,60	22,67	31,28	136,00
70,47	14,00	23,33	32,20	140,00
72,48	14,40	24,00	33,12	144,00
74,49	14,80	24,67	34,04	148,00
75,50	15,00	25,00	34,50	150,00
76,51	15,20	25,33	34,96	152,00
77,51	15,40	25,67	35,42	154,00
78,52	15,60	26,00	35,88	156,00
80,53	16,00	26,67	36,80	160,00
82,55	16,40	27,33	37,72	164,00
83,55	16,60	27,67	38,18	166,00
84,56	16,80	28,00	38,64	168,00
85,57	17,00	28,33	39,10	170,00
86,57	17,20	28,67	39,56	172,00
87,58	17,40	29,00	40,02	174,00
88,59	17,60	29,33	40,48	176,00
90,60	18,00	30,00	41,40	180,00
92,61	18,40	30,67	42,32	184,00
93,62	18,60	31,00	42,78	186,00
94,63	18,80	31,33	43,24	188,00
95,63	19,00	31,67	43,70	190,00
96,64	19,20	32,00	44,16	192,00
98,65	19,60	32,67	45,08	196,00
100,67	20,00	33,33	46,00	200,00
102,68	20,40	34,00	46,92	204,00
104,69	20,80	34,67	47,84	208,00
106,71	21,20	35,33	48,76	212,00
108,72	21,60	36,00	49,68	216,00
110,73	22,00	36,67	50,60	220,00
112,75	22,40	37,33	51,52	224,00
114,76	22,80	38,00	52,44	228,00
115,77	23,00	38,33	52,90	230,00
116,77	23,20	38,67	53,36	232,00
118,79	23,60	39,33	54,28	236,00
120,80	24,00	40,00	55,20	240,00
122,81	24,40	40,67	56,12	244,00
124,83	24,80	41,33	57,04	248,00
125,83	25,00	41,67	57,50	250,00
126,84	25,20	42,00	57,96	252,00
128,85	25,60	42,67	58,88	256,00
130,87	26,00	43,33	59,80	260,00
132,88	26,40	44,00	60,72	264,00
134,89	26,80	44,67	61,64	268,00
135,90	27,00	45,00	62,10	270,00
136,91	27,20	45,33	62,56	272,00
138,92	27,60	46,00	63,48	276,00
140,93	28,00	46,67	64,40	280,00
142,95	28,40	47,33	65,32	284,00
144,96	28,80	48,00	66,24	288,00
146,97	29,20	48,67	67,16	292,00

TABELLA B - SIGARETTI				
TABELLA DI RIPARTIZIONE DEI PREZZI DI VENDITA AL PUBBLICO €				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
148,99	29,60	49,33	68,08	296,00
151,00	30,00	50,00	69,00	300,00
153,01	30,40	50,67	69,92	304,00
155,03	30,80	51,33	70,84	308,00
156,03	31,00	51,67	71,30	310,00
157,04	31,20	52,00	71,76	312,00
159,05	31,60	52,67	72,68	316,00
161,07	32,00	53,33	73,60	320,00
162,07	32,20	53,67	74,06	322,00
163,08	32,40	54,00	74,52	324,00
165,09	32,80	54,67	75,44	328,00
166,10	33,00	55,00	75,90	330,00
167,11	33,20	55,33	76,36	332,00
169,12	33,60	56,00	77,28	336,00
171,13	34,00	56,67	78,20	340,00
173,15	34,40	57,33	79,12	344,00
175,16	34,80	58,00	80,04	348,00
177,17	35,20	58,67	80,96	352,00
179,19	35,60	59,33	81,88	356,00
181,20	36,00	60,00	82,80	360,00
183,21	36,40	60,67	83,72	364,00
185,23	36,80	61,33	84,64	368,00
187,24	37,20	62,00	85,56	372,00
189,25	37,60	62,67	86,48	376,00
191,27	38,00	63,33	87,40	380,00
193,28	38,40	64,00	88,32	384,00
195,29	38,80	64,67	89,24	388,00
197,31	39,20	65,33	90,16	392,00
199,32	39,60	66,00	91,08	396,00
201,33	40,00	66,67	92,00	400,00
203,35	40,40	67,33	92,92	404,00
205,36	40,80	68,00	93,84	408,00
207,37	41,20	68,67	94,76	412,00
209,39	41,60	69,33	95,68	416,00
211,40	42,00	70,00	96,60	420,00
213,41	42,40	70,67	97,52	424,00
215,43	42,80	71,33	98,44	428,00
217,44	43,20	72,00	99,36	432,00
219,45	43,60	72,67	100,28	436,00
221,47	44,00	73,33	101,20	440,00
223,48	44,40	74,00	102,12	444,00
225,49	44,80	74,67	103,04	448,00
227,51	45,20	75,33	103,96	452,00
229,52	45,60	76,00	104,88	456,00
231,53	46,00	76,67	105,80	460,00
233,55	46,40	77,33	106,72	464,00
235,56	46,80	78,00	107,64	468,00
237,57	47,20	78,67	108,56	472,00
239,59	47,60	79,33	109,48	476,00
241,60	48,00	80,00	110,40	480,00
243,61	48,40	80,67	111,32	484,00

TABELLA B - SIGARETTI				
TABELLA DI RIPARTIZIONE DEI PREZZI DI VENDITA AL PUBBLICO €				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
245,63	48,80	81,33	112,24	488,00
247,64	49,20	82,00	113,16	492,00
249,65	49,60	82,67	114,08	496,00
251,67	50,00	83,33	115,00	500,00
253,68	50,40	84,00	115,92	504,00
257,71	51,20	85,33	117,76	512,00
261,73	52,00	86,67	119,60	520,00
263,75	52,40	87,33	120,52	524,00
269,79	53,60	89,33	123,28	536,00
275,83	54,80	91,33	126,04	548,00
281,87	56,00	93,33	128,80	560,00
287,91	57,20	95,33	131,56	572,00
289,92	57,60	96,00	132,48	576,00
293,95	58,40	97,33	134,32	584,00
299,99	59,60	99,33	137,08	596,00
302,00	60,00	100,00	138,00	600,00
306,03	60,80	101,33	139,84	608,00
312,07	62,00	103,33	142,60	620,00
318,11	63,20	105,33	145,36	632,00
322,13	64,00	106,67	147,20	640,00
324,15	64,40	107,33	148,12	644,00
330,19	65,60	109,33	150,88	656,00
336,23	66,80	111,33	153,64	668,00
342,27	68,00	113,33	156,40	680,00
348,31	69,20	115,33	159,16	692,00
352,33	70,00	116,67	161,00	700,00
354,35	70,40	117,33	161,92	704,00
360,39	71,60	119,33	164,68	716,00
362,40	72,00	120,00	165,60	720,00
366,43	72,80	121,33	167,44	728,00
370,45	73,60	122,67	169,28	736,00
372,47	74,00	123,33	170,20	740,00
378,51	75,20	125,33	172,96	752,00
382,53	76,00	126,67	174,80	760,00
384,55	76,40	127,33	175,72	764,00
390,59	77,60	129,33	178,48	776,00
396,63	78,80	131,33	181,24	788,00
402,67	80,00	133,33	184,00	800,00
408,71	81,20	135,33	186,76	812,00
414,75	82,40	137,33	189,52	824,00
420,79	83,60	139,33	192,28	836,00
422,80	84,00	140,00	193,20	840,00
426,83	84,80	141,33	195,04	848,00
432,87	86,00	143,33	197,80	860,00
438,91	87,20	145,33	200,56	872,00
444,95	88,40	147,33	203,32	884,00
450,99	89,60	149,33	206,08	896,00
457,03	90,80	151,33	208,84	908,00
463,07	92,00	153,33	211,60	920,00
469,11	93,20	155,33	214,36	932,00
475,15	94,40	157,33	217,12	944,00

TABELLA B - SIGARETTI				
TABELLA DI RIPARTIZIONE DEI PREZZI DI VENDITA AL PUBBLICO €				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
481,19	95,60	159,33	219,88	956,00
487,23	96,80	161,33	222,64	968,00
493,27	98,00	163,33	225,40	980,00
499,31	99,20	165,33	228,16	992,00
505,35	100,40	167,33	230,92	1.004,00
511,39	101,60	169,33	233,68	1.016,00
517,43	102,80	171,33	236,44	1.028,00
523,47	104,00	173,33	239,20	1.040,00
529,51	105,20	175,33	241,96	1.052,00
535,55	106,40	177,33	244,72	1.064,00
541,59	107,60	179,33	247,48	1.076,00
547,63	108,80	181,33	250,24	1.088,00
553,67	110,00	183,33	253,00	1.100,00
559,71	111,20	185,33	255,76	1.112,00
565,75	112,40	187,33	258,52	1.124,00
571,79	113,60	189,33	261,28	1.136,00
577,83	114,80	191,33	264,04	1.148,00
583,87	116,00	193,33	266,80	1.160,00
589,91	117,20	195,33	269,56	1.172,00
595,95	118,40	197,33	272,32	1.184,00
601,99	119,60	199,33	275,08	1.196,00
608,03	120,80	201,33	277,84	1.208,00
614,07	122,00	203,33	280,60	1.220,00
620,11	123,20	205,33	283,36	1.232,00
626,15	124,40	207,33	286,12	1.244,00
632,19	125,60	209,33	288,88	1.256,00
638,23	126,80	211,33	291,64	1.268,00
644,27	128,00	213,33	294,40	1.280,00
650,31	129,20	215,33	297,16	1.292,00
656,35	130,40	217,33	299,92	1.304,00
662,39	131,60	219,33	302,68	1.316,00
668,43	132,80	221,33	305,44	1.328,00
674,47	134,00	223,33	308,20	1.340,00
680,51	135,20	225,33	310,96	1.352,00
686,55	136,40	227,33	313,72	1.364,00
692,59	137,60	229,33	316,48	1.376,00
698,63	138,80	231,33	319,24	1.388,00
704,67	140,00	233,33	322,00	1.400,00
710,71	141,20	235,33	324,76	1.412,00
716,75	142,40	237,33	327,52	1.424,00
722,79	143,60	239,33	330,28	1.436,00
728,83	144,80	241,33	333,04	1.448,00
734,87	146,00	243,33	335,80	1.460,00
740,91	147,20	245,33	338,56	1.472,00
746,95	148,40	247,33	341,32	1.484,00
752,99	149,60	249,33	344,08	1.496,00
759,03	150,80	251,33	346,84	1.508,00
765,07	152,00	253,33	349,60	1.520,00
771,11	153,20	255,33	352,36	1.532,00
777,15	154,40	257,33	355,12	1.544,00
783,19	155,60	259,33	357,88	1.556,00

TABELLA B - SIGARETTI				
TABELLA DI RIPARTIZIONE DEI PREZZI DI VENDITA AL PUBBLICO €				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
789,23	156,80	261,33	360,64	1.568,00
795,27	158,00	263,33	363,40	1.580,00
801,31	159,20	265,33	366,16	1.592,00
807,35	160,40	267,33	368,92	1.604,00
813,39	161,60	269,33	371,68	1.616,00
819,43	162,80	271,33	374,44	1.628,00
825,47	164,00	273,33	377,20	1.640,00
831,51	165,20	275,33	379,96	1.652,00
837,55	166,40	277,33	382,72	1.664,00
843,59	167,60	279,33	385,48	1.676,00
849,63	168,80	281,33	388,24	1.688,00
855,67	170,00	283,33	391,00	1.700,00
861,71	171,20	285,33	393,76	1.712,00
865,73	172,00	286,67	395,60	1.720,00
867,75	172,40	287,33	396,52	1.724,00
873,79	173,60	289,33	399,28	1.736,00
879,83	174,80	291,33	402,04	1.748,00
885,87	176,00	293,33	404,80	1.760,00
891,91	177,20	295,33	407,56	1.772,00
897,95	178,40	297,33	410,32	1.784,00
903,99	179,60	299,33	413,08	1.796,00
906,00	180,00	300,00	414,00	1.800,00
910,03	180,80	301,33	415,84	1.808,00
916,07	182,00	303,33	418,60	1.820,00
922,11	183,20	305,33	421,36	1.832,00
928,15	184,40	307,33	424,12	1.844,00
934,19	185,60	309,33	426,88	1.856,00
940,23	186,80	311,33	429,64	1.868,00
946,27	188,00	313,33	432,40	1.880,00
952,31	189,20	315,33	435,16	1.892,00
958,35	190,40	317,33	437,92	1.904,00
964,39	191,60	319,33	440,68	1.916,00
970,43	192,80	321,33	443,44	1.928,00
976,47	194,00	323,33	446,20	1.940,00
982,51	195,20	325,33	448,96	1.952,00
988,55	196,40	327,33	451,72	1.964,00
994,59	197,60	329,33	454,48	1.976,00
1.000,63	198,80	331,33	457,24	1.988,00
1.006,67	200,00	333,33	460,00	2.000,00
1.012,71	201,20	335,33	462,76	2.012,00
1.018,75	202,40	337,33	465,52	2.024,00
1.024,79	203,60	339,33	468,28	2.036,00
1.030,83	204,80	341,33	471,04	2.048,00
1.036,87	206,00	343,33	473,80	2.060,00
1.042,91	207,20	345,33	476,56	2.072,00
1.048,95	208,40	347,33	479,32	2.084,00
1.054,99	209,60	349,33	482,08	2.096,00
1.061,03	210,80	351,33	484,84	2.108,00
1.067,07	212,00	353,33	487,60	2.120,00
1.073,11	213,20	355,33	490,36	2.132,00
1.079,15	214,40	357,33	493,12	2.144,00

TABELLA B - SIGARETTI				
TABELLA DI RIPARTIZIONE DEI PREZZI DI VENDITA AL PUBBLICO €				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
1.085,19	215,60	359,33	495,88	2.156,00
1.091,23	216,80	361,33	498,64	2.168,00
1.097,27	218,00	363,33	501,40	2.180,00
1.103,31	219,20	365,33	504,16	2.192,00
1.109,35	220,40	367,33	506,92	2.204,00
1.115,39	221,60	369,33	509,68	2.216,00
1.121,43	222,80	371,33	512,44	2.228,00
1.127,47	224,00	373,33	515,20	2.240,00
1.133,51	225,20	375,33	517,96	2.252,00
1.139,55	226,40	377,33	520,72	2.264,00
1.145,59	227,60	379,33	523,48	2.276,00
1.151,63	228,80	381,33	526,24	2.288,00
1.157,67	230,00	383,33	529,00	2.300,00
1.163,71	231,20	385,33	531,76	2.312,00
1.169,75	232,40	387,33	534,52	2.324,00
1.175,79	233,60	389,33	537,28	2.336,00
1.181,83	234,80	391,33	540,04	2.348,00
1.187,87	236,00	393,33	542,80	2.360,00
1.193,91	237,20	395,33	545,56	2.372,00
1.199,95	238,40	397,33	548,32	2.384,00
1.205,99	239,60	399,33	551,08	2.396,00
1.212,03	240,80	401,33	553,84	2.408,00
1.218,07	242,00	403,33	556,60	2.420,00
1.224,11	243,20	405,33	559,36	2.432,00
1.230,15	244,40	407,33	562,12	2.444,00
1.236,19	245,60	409,33	564,88	2.456,00
1.242,23	246,80	411,33	567,64	2.468,00
1.248,27	248,00	413,33	570,40	2.480,00
1.254,31	249,20	415,33	573,16	2.492,00
1.260,35	250,40	417,33	575,92	2.504,00
1.266,39	251,60	419,33	578,68	2.516,00
1.272,43	252,80	421,33	581,44	2.528,00
1.278,47	254,00	423,33	584,20	2.540,00
1.284,51	255,20	425,33	586,96	2.552,00
1.288,53	256,00	426,67	588,80	2.560,00
1.290,55	256,40	427,33	589,72	2.564,00
1.296,59	257,60	429,33	592,48	2.576,00
1.302,63	258,80	431,33	595,24	2.588,00
1.308,67	260,00	433,33	598,00	2.600,00
1.314,71	261,20	435,33	600,76	2.612,00
1.320,75	262,40	437,33	603,52	2.624,00
1.326,79	263,60	439,33	606,28	2.636,00
1.328,80	264,00	440,00	607,20	2.640,00
1.332,83	264,80	441,33	609,04	2.648,00
1.338,87	266,00	443,33	611,80	2.660,00
1.344,91	267,20	445,33	614,56	2.672,00
1.350,95	268,40	447,33	617,32	2.684,00
1.356,99	269,60	449,33	620,08	2.696,00
1.363,03	270,80	451,33	622,84	2.708,00
1.369,07	272,00	453,33	625,60	2.720,00
1.375,11	273,20	455,33	628,36	2.732,00

TABELLA B - SIGARETTI				
TABELLA DI RIPARTIZIONE DEI PREZZI DI VENDITA AL PUBBLICO €				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
1.381,15	274,40	457,33	631,12	2.744,00
1.387,19	275,60	459,33	633,88	2.756,00
1.393,23	276,80	461,33	636,64	2.768,00
1.399,27	278,00	463,33	639,40	2.780,00
1.405,31	279,20	465,33	642,16	2.792,00
1.409,33	280,00	466,67	644,00	2.800,00
1.411,35	280,40	467,33	644,92	2.804,00
1.417,39	281,60	469,33	647,68	2.816,00
1.423,43	282,80	471,33	650,44	2.828,00
1.429,47	284,00	473,33	653,20	2.840,00
1.435,51	285,20	475,33	655,96	2.852,00
1.441,55	286,40	477,33	658,72	2.864,00
1.447,59	287,60	479,33	661,48	2.876,00
1.453,63	288,80	481,33	664,24	2.888,00
1.459,67	290,00	483,33	667,00	2.900,00
1.465,71	291,20	485,33	669,76	2.912,00
1.471,75	292,40	487,33	672,52	2.924,00
1.477,79	293,60	489,33	675,28	2.936,00
1.483,83	294,80	491,33	678,04	2.948,00
1.489,87	296,00	493,33	680,80	2.960,00
1.495,91	297,20	495,33	683,56	2.972,00
1.501,95	298,40	497,33	686,32	2.984,00
1.507,99	299,60	499,33	689,08	2.996,00
1.514,03	300,80	501,33	691,84	3.008,00
1.520,07	302,00	503,33	694,60	3.020,00
1.526,11	303,20	505,33	697,36	3.032,00
1.532,15	304,40	507,33	700,12	3.044,00
1.538,19	305,60	509,33	702,88	3.056,00
1.544,23	306,80	511,33	705,64	3.068,00
1.550,27	308,00	513,33	708,40	3.080,00
1.556,31	309,20	515,33	711,16	3.092,00
1.562,35	310,40	517,33	713,92	3.104,00
1.568,39	311,60	519,33	716,68	3.116,00
1.574,43	312,80	521,33	719,44	3.128,00
1.580,47	314,00	523,33	722,20	3.140,00
1.586,51	315,20	525,33	724,96	3.152,00
1.592,55	316,40	527,33	727,72	3.164,00
1.598,59	317,60	529,33	730,48	3.176,00
1.604,63	318,80	531,33	733,24	3.188,00
1.610,67	320,00	533,33	736,00	3.200,00
1.616,71	321,20	535,33	738,76	3.212,00
1.622,75	322,40	537,33	741,52	3.224,00
1.628,79	323,60	539,33	744,28	3.236,00
1.634,83	324,80	541,33	747,04	3.248,00
1.640,87	326,00	543,33	749,80	3.260,00
1.646,91	327,20	545,33	752,56	3.272,00
1.652,95	328,40	547,33	755,32	3.284,00
1.658,99	329,60	549,33	758,08	3.296,00
1.665,03	330,80	551,33	760,84	3.308,00
1.671,07	332,00	553,33	763,60	3.320,00
1.677,11	333,20	555,33	766,36	3.332,00

TABELLA B - SIGARETTI				
TABELLA DI RIPARTIZIONE DEI PREZZI DI VENDITA AL PUBBLICO €				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
1.683,15	334,40	557,33	769,12	3.344,00
1.689,19	335,60	559,33	771,88	3.356,00
1.695,23	336,80	561,33	774,64	3.368,00
1.701,27	338,00	563,33	777,40	3.380,00
1.707,31	339,20	565,33	780,16	3.392,00
1.713,35	340,40	567,33	782,92	3.404,00
1.719,39	341,60	569,33	785,68	3.416,00
1.725,43	342,80	571,33	788,44	3.428,00
1.731,47	344,00	573,33	791,20	3.440,00
1.737,51	345,20	575,33	793,96	3.452,00
1.743,55	346,40	577,33	796,72	3.464,00
1.749,59	347,60	579,33	799,48	3.476,00
1.755,63	348,80	581,33	802,24	3.488,00
1.761,67	350,00	583,33	805,00	3.500,00
1.767,71	351,20	585,33	807,76	3.512,00
1.773,75	352,40	587,33	810,52	3.524,00
1.779,79	353,60	589,33	813,28	3.536,00
1.785,83	354,80	591,33	816,04	3.548,00
1.791,87	356,00	593,33	818,80	3.560,00
1.797,91	357,20	595,33	821,56	3.572,00
1.803,95	358,40	597,33	824,32	3.584,00
1.809,99	359,60	599,33	827,08	3.596,00
1.816,03	360,80	601,33	829,84	3.608,00
1.822,07	362,00	603,33	832,60	3.620,00
1.828,11	363,20	605,33	835,36	3.632,00
1.834,15	364,40	607,33	838,12	3.644,00
1.840,19	365,60	609,33	840,88	3.656,00
1.846,23	366,80	611,33	843,64	3.668,00
1.852,27	368,00	613,33	846,40	3.680,00
1.858,31	369,20	615,33	849,16	3.692,00
1.864,35	370,40	617,33	851,92	3.704,00
1.870,39	371,60	619,33	854,68	3.716,00
1.876,43	372,80	621,33	857,44	3.728,00
1.882,47	374,00	623,33	860,20	3.740,00
1.888,51	375,20	625,33	862,96	3.752,00
1.894,55	376,40	627,33	865,72	3.764,00
1.900,59	377,60	629,33	868,48	3.776,00
1.906,63	378,80	631,33	871,24	3.788,00
1.912,67	380,00	633,33	874,00	3.800,00
1.918,71	381,20	635,33	876,76	3.812,00
1.924,75	382,40	637,33	879,52	3.824,00
1.930,79	383,60	639,33	882,28	3.836,00
1.936,83	384,80	641,33	885,04	3.848,00
1.942,87	386,00	643,33	887,80	3.860,00
1.948,91	387,20	645,33	890,56	3.872,00
1.954,95	388,40	647,33	893,32	3.884,00
1.960,99	389,60	649,33	896,08	3.896,00
1.967,03	390,80	651,33	898,84	3.908,00
1.973,07	392,00	653,33	901,60	3.920,00
1.979,11	393,20	655,33	904,36	3.932,00
1.985,15	394,40	657,33	907,12	3.944,00

TABELLA B - SIGARETTI				
TABELLA DI RIPARTIZIONE DEI PREZZI DI VENDITA AL PUBBLICO €				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
1.991,19	395,60	659,33	909,88	3.956,00
1.997,23	396,80	661,33	912,64	3.968,00
2.003,27	398,00	663,33	915,40	3.980,00
2.009,31	399,20	665,33	918,16	3.992,00
2.015,35	400,40	667,33	920,92	4.004,00
2.021,39	401,60	669,33	923,68	4.016,00
2.027,43	402,80	671,33	926,44	4.028,00

(*) Per prezzi inferiori a 28 euro il chilogrammo convenzionale la quota al fornitore è negativa

11A10139

DECRETO 15 luglio 2011.

Variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'art. 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella *A)* - sigarette - allegata al decreto direttoriale 3 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2011, alle tabelle *B)* - sigari - e *D)* - tabacco da fiuto o mastico - allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002, alla tabella *B)* - sigaretti - allegata al decreto direttoriale 14 luglio 2011 in corso di perfezionamento, alla tabella *C)* - altri tabacchi da fumo - allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2005 e alla tabella *E)* - tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette - allegata al decreto direttoriale 29 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 19 aprile 2011;

Viste le istanze con le quali la British American Tobacco Italia Spa, la JT International Italia Srl, la Imperial Tobacco Italia Srl, la Agio Cigars, la Continental Tobacco Italy Srl, la Gutab Trading Srl, la International Tobacco Agency Srl e la J Cortes Cigars NV hanno chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato che occorre procedere alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati in conformità ai prezzi richiesti dalle citate società con le sopraindicate istanze, nella tariffa di vendita di cui alla tabella *A)* - sigarette - allegata al decreto direttoriale 3 maggio 2011, alla tabella B - sigari - allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e alla tabella B - sigaretti - allegata al decreto direttoriale 14 luglio 2011;

Decreta:

L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati è modificato come di seguito riportato:

TABELLA A - SIGARETTE				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
AMADIS AZZURRA	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
AMADIS CLASSICA	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
BENSON & HEDGES GOLD	astuccio da 20 pezzi	230,00	235,00	4,70
BENSON & HEDGES LONDON BLUE	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
BENSON & HEDGES LONDON BLUE	astuccio da 10 pezzi	195,00	200,00	2,00
BENSON & HEDGES LONDON BLUE 100'S	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
BENSON & HEDGES LONDON RED	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
BENSON & HEDGES LONDON RED	astuccio da 10 pezzi	195,00	200,00	2,00
BENSON & HEDGES LONDON RED 100'S	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
BENSON & HEDGES LONDON WHITE	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
BENSON & HEDGES LONDON YELLOW	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
BENSON & HEDGES SILVER	astuccio da 20 pezzi	230,00	235,00	4,70
BIS	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
BRERA	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
CAMEL	cartoccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
CAMEL ACTIVATE	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
CAMEL BLACK	astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
CAMEL BLACK KS	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
CAMEL BLACK KS FF	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
CAMEL BLUE	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
CAMEL BLUE	astuccio da 10 pezzi	210,00	215,00	2,15
CAMEL BLUE	cartoccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
CAMEL BLUE 100'S	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
CAMEL ESSENTIAL BLUE	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
CAMEL ESSENTIAL FILTERS	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
CAMEL ESSENTIAL WHITE	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
CAMEL FILTERS	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
CAMEL FILTERS	cartoccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
CAMEL FILTERS	astuccio da 10 pezzi	210,00	215,00	2,15
CAMEL FILTERS 100'S	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
CAMEL ICON BLUE	astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
CAMEL ICON FILTERS	astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
CAMEL ICON PLUS	astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
CAMEL ICON SILVER	astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
CAMEL ONE	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
CAMEL ORANGE	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
CAMEL SILVER	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
CAMEL SILVER	astuccio da 10 pezzi	210,00	215,00	2,15
CAMEL SILVER 100'S	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
CAMEL WHITE	astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
CAMEL WHITE KS	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
CARTIER VENDOME	astuccio da 20 pezzi	245,00	250,00	5,00

MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
CARTIER VENDOME BLEU	astuccio da 20 pezzi	245,00	250,00	5,00
COLOMBO K.S. FILTRO	cartoccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
DAVIDOFF CLASSIC	astuccio da 20 pezzi	235,00	240,00	4,80
DAVIDOFF GOLD	astuccio da 20 pezzi	235,00	240,00	4,80
DAVIDOFF GOLD SLIMS	astuccio da 20 pezzi	235,00	240,00	4,80
DAVIDOFF GOLD SUPER SLIMS	astuccio da 20 pezzi	235,00	240,00	4,80
DAVIDOFF MAGNUM	astuccio da 20 pezzi	310,00	315,00	6,30
DAVIDOFF MENTHOL	astuccio da 20 pezzi	235,00	240,00	4,80
DAVIDOFF RICH BLUE	astuccio da 20 pezzi	235,00	240,00	4,80
DAVIDOFF SILVER SUPER SLIMS	astuccio da 20 pezzi	235,00	240,00	4,80
DUNHILL - ROTHMANS L.L. BLU SLIM	astuccio da 20 pezzi	230,00	235,00	4,70
DUNHILL - ROTHMANS L.L. GOLD SLIM	astuccio da 20 pezzi	230,00	235,00	4,70
DUNHILL - ROTHMANS L.L. SLIM	astuccio da 20 pezzi	230,00	235,00	4,70
DUNHILL BLUE	astuccio da 20 pezzi	235,00	240,00	4,80
DUNHILL BLUE	astuccio da 10 pezzi	235,00	240,00	2,40
DUNHILL GOLD	astuccio da 20 pezzi	235,00	240,00	4,80
DUNHILL KS	astuccio da 20 pezzi	235,00	240,00	4,80
DUNHILL KS	astuccio da 10 pezzi	235,00	240,00	2,40
EMBASSY NUMBER 1 KS	astuccio da 20 pezzi	230,00	235,00	4,70
EURA	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
FINE 120 VIRGINIA BLEND	astuccio da 20 pezzi	235,00	240,00	4,80
FORTUNA AZUL	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
FORTUNA AZUL	astuccio da 10 pezzi	195,00	200,00	2,00
FORTUNA AZUL 100'S	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
FORTUNA AZUL SUPER SLIMS	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
FORTUNA CELESTE	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
FORTUNA CELESTE SUPER SLIMS	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
FORTUNA ONE	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
FORTUNA ROJO	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
FORTUNA ROJO	astuccio da 10 pezzi	195,00	200,00	2,00
FORTUNA ROJO 100'S	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
GAULOISES BRUNES	astuccio da 20 pezzi	230,00	235,00	4,70
GAULOISES BRUNES BLEU FILTRE	cartoccio da 20 pezzi	230,00	235,00	4,70
GITANES	astuccio da 20 pezzi	235,00	240,00	4,80
GITANES FILTRE	astuccio da 20 pezzi	235,00	240,00	4,80
GLAMOUR BLUES SUPERSLIMS	astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
GLAMOUR PINKS SUPERSLIMS	astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
GLAMOUR SUNSHINE AROMA SUPERSLIMS	astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
JPS BLACK ORIGINAL	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
JPS BLUE	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
JPS BLUE	astuccio da 10 pezzi	195,00	200,00	2,00
JPS BLUE 100	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
JPS RED	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
JPS RED	astuccio da 10 pezzi	195,00	200,00	2,00
JPS RED 100	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
JPS SILVER	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
JPS WHITE	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
KENT BLUE	astuccio da 20 pezzi	230,00	235,00	4,70

MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
KENT NANOTEK BLACK	astuccio da 20 pezzi	230,00	235,00	4,70
KENT NANOTEK TITANIUM	astuccio da 20 pezzi	230,00	235,00	4,70
KENT SILVER	astuccio da 20 pezzi	230,00	235,00	4,70
KENT SURROUND	astuccio da 20 pezzi	230,00	235,00	4,70
KENT WHITE	astuccio da 20 pezzi	230,00	235,00	4,70
KIM SUPERSLIM	astuccio da 20 pezzi	230,00	235,00	4,70
KIM SUPERSLIM CELESTE	astuccio da 20 pezzi	230,00	235,00	4,70
LAMBERT & BUTLER KING SIZE	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
LIDO	cartoccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
LIDO	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
LIDO BLU	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
LUCKY STRIKE BLUE	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
LUCKY STRIKE BLUE	astuccio da 10 pezzi	210,00	215,00	2,15
LUCKY STRIKE BLUE	cartoccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
LUCKY STRIKE BLUE	cartoccio da 10 pezzi	200,00	205,00	2,05
LUCKY STRIKE BLUE SPECIAL EDITION	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
LUCKY STRIKE MADURA SILVER	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
LUCKY STRIKE RED	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
LUCKY STRIKE RED	cartoccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
LUCKY STRIKE RED	astuccio da 10 pezzi	210,00	215,00	2,15
LUCKY STRIKE RED	cartoccio da 10 pezzi	200,00	205,00	2,05
LUCKY STRIKE RED SPECIAL EDITION	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
LUCKY STRIKE XT 20'S	astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
MEINE SORTE 100 CLASSIC	astuccio da 20 pezzi	235,00	240,00	4,80
MEINE SORTE CLASSIC	astuccio da 20 pezzi	230,00	235,00	4,70
MEMPHIS ORIGINAL BLUE	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
MEMPHIS ORIGINAL BLUE 100'S	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
MEMPHIS ORIGINAL RED	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
MONTECRISTO GOLD	astuccio da 20 pezzi	240,00	245,00	4,90
MONTECRISTO RED	astuccio da 20 pezzi	240,00	245,00	4,90
MORE 120'S FILTER	astuccio da 20 pezzi	235,00	240,00	4,80
MORE MENTHOL 120'S	astuccio da 20 pezzi	235,00	240,00	4,80
MORE SPECIAL WHITES 120'S	astuccio da 20 pezzi	235,00	240,00	4,80
MS 100"S DE LUXE	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
MS AZZURRE	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
MS BIANCHE	astuccio da 10 pezzi	195,00	200,00	2,00
MS BIANCHE	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
MS BIONDE	cartoccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
MS BIONDE	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
MS BIONDE	astuccio da 10 pezzi	195,00	200,00	2,00
MS BLU	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
MS CHIARE	astuccio da 10 pezzi	195,00	200,00	2,00
MS CHIARE	cartoccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
MS CHIARE	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
MS CLASSIC SOFT	cartoccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
MS CLUB BIANCA	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
MS CLUB SLIM	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
MS INTERNATIONAL 100'S	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
MS RED BOX	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00

MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
MS ROSSE	cartoccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
MS ROSSE	astuccio da 10 pezzi	195,00	200,00	2,00
MS ROSSE	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
MS SPECIAL 20'S	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
MS SPECIAL STILO 20'S	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
NEWS BLUE	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
NEWS RED	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
PALL MALL LOS ANGELES (AMBER) KS 20'S	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
PALL MALL MANHATTAN (WHITE) KS 20'S	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
PALL MALL MIAMI (AZURE) 100'S	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
PALL MALL MIAMI (AZURE) KS 10'S	astuccio da 10 pezzi	195,00	200,00	2,00
PALL MALL MIAMI (AZURE) KS 20'S	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
PALL MALL NEW ORLEANS (RED) 100'S	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
PALL MALL NEW ORLEANS (RED) KS 10'S	astuccio da 10 pezzi	195,00	200,00	2,00
PALL MALL NEW ORLEANS (RED) KS 20'S	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
PALL MALL NEW ORLEANS (RED) KS 20'S	cartoccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
PALL MALL POCKET EDITION 20'S	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
PALL MALL POCKET EDITION BLACK 20'S	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
PALL MALL POCKET EDITION GREEN 20'S	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
PALL MALL POCKET EDITION ORANGE 20'S	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
PALL MALL POCKET EDITION PINK 20'S	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
PALL MALL POCKET EDITION PURPLE 20'S	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
PALL MALL POCKET EDITION TURQUOISE 20'S	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
PALL MALL POCKET EDITION WHITE 20'S	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
PALL MALL SAN FRANCISCO (BLUE) 100'S	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
PALL MALL SAN FRANCISCO (BLUE) KS 10'S	astuccio da 10 pezzi	195,00	200,00	2,00
PALL MALL SAN FRANCISCO (BLUE) KS 20'S	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
PALL MALL SAN FRANCISCO (BLUE) KS 20'S	cartoccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
PALL MALL SAN FRANCISCO CHARCOAL 20'S	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
PALL MALL SUPERSLIMS AMBER	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
PALL MALL SUPERSLIMS BLUE	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
PARISIENNE	cartoccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
PARISIENNE ORANGE	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
PEER EXPORT	cartoccio da 20 pezzi	235,00	240,00	4,80
PETER STUYVESANT BLUE	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
PETER STUYVESANT BLUE 100'S	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
PETER STUYVESANT GOLD	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
PETER STUYVESANT GOLD	astuccio da 10 pezzi	195,00	200,00	2,00
PETER STUYVESANT GOLD 100'S	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
PETER STUYVESANT INTERNATIONAL	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
PETER STUYVESANT INTERNATIONAL	astuccio da 10 pezzi	195,00	200,00	2,00
PETER STUYVESANT INTERNATIONAL 100'S	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
R1 SLIM LINE	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
R6	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
REGAL KING SIZE	astuccio da 20 pezzi	230,00	235,00	4,70
ROTHMANS INTERNATIONAL	astuccio da 20 pezzi	245,00	250,00	5,00
ROTHMANS KS BLUE	astuccio da 20 pezzi	230,00	235,00	4,70

MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
ROTHMANS KS RED	astuccio da 20 pezzi	230,00	235,00	4,70
ROTHMANS SUPERSLIMS	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
ROUTE 66 BLUE	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
ROUTE 66 RED	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
ROUTE 66 SUPER BLUE	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
ROYALE MENTHOL	astuccio da 20 pezzi	230,00	235,00	4,70
SALEM	astuccio da 20 pezzi	235,00	240,00	4,80
SAX MUSICAL EMOTION (BLUE)	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
SAX MUSICAL PASSION (RED)	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
SAX MUSICAL SENSATION (AZURE)	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
SILK CUT PURPLE	astuccio da 20 pezzi	230,00	235,00	4,70
SPECIAL R6	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
ST. MORITZ MENTHOL	astuccio da 20 pezzi	245,00	250,00	5,00
SUPERKINGS	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
SUPERKINGS BLUE	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
VOGUE AROME	astuccio da 20 pezzi	230,00	235,00	4,70
VOGUE BLEUE	astuccio da 20 pezzi	230,00	235,00	4,70
VOGUE FINE BLEUE	astuccio da 20 pezzi	230,00	235,00	4,70
VOGUE FINE LILAS	astuccio da 20 pezzi	230,00	235,00	4,70
VOGUE FINE MENTHE	astuccio da 20 pezzi	230,00	235,00	4,70
VOGUE LILAS	astuccio da 20 pezzi	230,00	235,00	4,70
VOGUE MENTHE	astuccio da 20 pezzi	230,00	235,00	4,70
VOGUE PERLE BRONZE 20'S	astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
WEST BLUE	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
WEST ICE	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
WEST RED	astuccio da 10 pezzi	195,00	200,00	2,00
WEST RED 20	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
WEST SILVER	astuccio da 10 pezzi	195,00	200,00	2,00
WEST SILVER 20	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
WINFIELD BLUE	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
WINFIELD RED	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
WINSTON AMBER	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
WINSTON AMBER 100'S	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
WINSTON BLUE	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
WINSTON BLUE	cartoccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
WINSTON BLUE	astuccio da 10 pezzi	195,00	200,00	2,00
WINSTON BLUE 100'S	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
WINSTON BLUE SUPERSLIMS	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
WINSTON CLASSIC	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
WINSTON CLASSIC	cartoccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
WINSTON CLASSIC	astuccio da 10 pezzi	195,00	200,00	2,00
WINSTON CLASSIC 100'S	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
WINSTON ONE	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
WINSTON SILVER	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
WINSTON SILVER	astuccio da 10 pezzi	195,00	200,00	2,00
WINSTON SILVER 100'S	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
WINSTON SILVER SUPERSLIMS	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00

TABELLA B - SIGARI				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
VILLIGER PREMIUM TUBO	da 2 pezzi	300,00	320,00	3,20

TABELLA B - SIGARETTI				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
AGIO MINI MEHARÌS FILTER VANILLA	da 20 pezzi	84,00	86,00	4,30
AGIO MINI MEHARÌS VANILLA	da 20 pezzi	80,00	84,00	4,20
AL CapoNE CAFFÈ	da 20 pezzi	80,00	84,00	4,20
AL CapoNE POCKETS FILTER 20	da 20 pezzi	76,00	79,00	3,95
AMIGOS	da 20 pezzi	56,00	60,00	3,00
AMIGOS FILTER	da 20 pezzi	56,00	60,00	3,00
AMIGOS MEDIUM	da 10 pezzi	60,00	64,00	1,60
AMIGOS POCKET	da 20 pezzi	48,00	52,00	2,60
AMIGOS POCKET FILTER	da 20 pezzi	48,00	52,00	2,60
AUSTIN FILTER CIGARILLOS	da 20 pezzi	56,00	60,00	3,00
MATRIX	da 20 pezzi	58,00	62,00	3,10
PANTER DESSERT	da 20 pezzi	74,00	78,00	3,90
PANTER FILTER DESSERT 20	da 20 pezzi	78,00	80,00	4,00
ROLL'S RED	da 20 pezzi	62,00	64,00	3,20
ROLL'S WHITE	da 20 pezzi	62,00	64,00	3,20
SILVERADO AMERICAN BLEND	da 20 pezzi	64,00	68,00	3,40
SILVERADO MENTHOL	da 20 pezzi	60,00	68,00	3,40
SILVERADO VANILLA	da 20 pezzi	58,00	62,00	3,10
VILLIGER KIEL JUNIOR SUMATRA	da 10 pezzi	104,00	108,00	2,70

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2011

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 270

11A10138

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 4 marzo 2011.

Modifica del decreto 3 luglio 2007, relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento al Fondo per le agevolazioni alla ricerca, presentato dalla Sigma Tau - Industrie farmaceutiche riunite S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale del 8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 21 marzo 2007, ed in particolare il progetto n. 9944 presentato dalla Sigma Tau - Industrie farmaceutiche riunite S.p.A., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto direttoriale n. 960 del 3 luglio 2007, con il quale il progetto n. 9944 presentato dalla Sigma Tau - Industrie farmaceutiche riunite S.p.A., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 per un importo di contributo nella spesa pari a euro 997.560,00 e un credito agevolato pari a euro 2.411.880,00;

Vista la nota in data 30 novembre 2010, pervenuta in data 13 dicembre 2010 prot. n. 9945, con la quale l'istituto Intesa San Paolo S.p.A., ha comunicato che, a seguito delle verifiche condotte dall'esperto scientifico e dall'istituto stesso, il requisito per la concessione dell'ulteriore agevolazione del 10% per cooperazione con università e/o enti pubblici di ricerca, non risulta soddisfatto;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto direttoriale n. 960 del 3 luglio 2007, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 9944 presentato dalla Sigma Tau - Industrie farmaceutiche riunite S.p.A., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto direttoriale n. 960 del 3 luglio 2007, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto direttoriale n. 960 del 3 luglio 2007, per il progetto n. 9944 presentato dalla Sigma Tau - Industrie farmaceutiche riunite S.p.A. per effetto del presente decreto, è conseguentemente diminuito di euro 383.520,00 e il credito agevolato è conseguentemente aumentato di euro 383.520,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto direttoriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 5, foglio n. 399

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5(/6) Protocollo N. 9944

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 9944 del 30/07/2001 Comitato del 21/03/2007
- Progetto di Ricerca

Titolo: Nuovi antipsicotici atipici

Inizio: 02/02/2002

Durata Mesi: 60

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 30/07/2001

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Sigma Tau - Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.
ROMA (RM)

- Costo Totale ammesso Euro 3.835.200,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 2.275.200,00

- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 1.560.000,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 1.854.000,00	€ 1.560.000,00	€ 3.414.000,00
Non Eleggibile	€ 361.200,00	€ 0,00	€ 361.200,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.275.200,00	€ 1.560.000,00	€ 3.835.200,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	30 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	25 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	20 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	20 %	10 %	75 %	70 %
Extra UE	20 %	10 %	75 %	70 %

Legge 297/1999 Art. 5(/6) Protocollo N. 9944

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	614.040,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	2.795.400,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

11A09502

DECRETO 16 marzo 2011.

Modifica del decreto 4 aprile 2007, relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento al Fondo per le agevolazioni alla ricerca, presentato dalla DOMPE' SpA (già DOMPE' PHA.R.MA *SpA)*.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale del 8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione dell'8 novembre 2006, ed in particolare il progetto n. 6344 presentato dalla Dompè SpA (già Dompè PHA.R.MA *SpA)*, per il quale il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593;

Visto il decreto direttoriale n. 601 del 4 aprile 2007, con il quale il progetto n. 6344 presentato dalla Dompè SpA (già Dompè PHA.R.MA *SpA)*, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 per un importo di contributo nella spesa pari a € 1.016.011,00 e un credito agevolato pari a € 1.969.593,00;

Vista la nota in data 23 dicembre 2010, pervenuta in data 19 gennaio 2011 prot. n. 668, con la quale l'istituto Unicredt Mediocredito Centrale SpA, ha comunicato che, a seguito delle verifiche condotte dall'esperto scientifico e dall'istituto stesso, il requisito per la concessione dell'ulteriore agevolazione del 10% per cooperazione con Università e/o Enti Pubblici di Ricerca, non risulta soddisfatto;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto direttoriale n. 601 del 4 aprile 2007, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 6344 presentato dalla Dompè SpA (già Dompè PHA.R.MA *SpA)*, contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto direttoriale n. 601 del 4 aprile 2007, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto direttoriale n. 601 del 4 aprile 2007, per il progetto n. 6344 presentato dalla Dompè SpA (già Dompè PHA.R.MA *SpA)* per effetto del presente decreto, è conseguentemente diminuito di € 305.798,00 e il credito agevolato è conseguentemente aumentato di € 305.798,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto direttoriale.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 5, foglio n. 400.

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 6344

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 6344 del 28/06/2002 Comitato del 08/11/2006
- Progetto di Ricerca

Titolo: Un nuovo reagente per la radioimmunoterapia del carcinoma dell"ovaio: caratterizzazione biochimico-funzionale di un frammento Fab ricombinante umano diretto contro l"isoforma alfa del recettore dell"acido folico e validazione preclinica e clinica del suo potenziale terapeutico in seguito a marcatura con Ittrio 90

Inizio: 01/01/2006

Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Dompè S.p.A.
L'AQUILA (AQ)

- Costo Totale ammesso Euro 3.057.980,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 2.696.100,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 361.880,00

al netto di recuperi pari a Euro 24.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 2.216.100,00	€ 361.880,00	€ 2.577.980,00
Non Eleggibile	€ 480.000,00	€ 0,00	€ 480.000,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.696.100,00	€ 361.880,00	€ 3.057.980,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	35 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	30 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	25 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	25 %	10 %	75 %	70 %
Extra UE	25 %	10 %	75 %	70 %

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 6344

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	710.213,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	2.275.391,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

11A09501

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Delfino Flavio Agostino, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza, in data 24 marzo 2003, con la quale il sig. Delfino Flavio Agostino, nato a Lima (Perù) il 13 novembre 1974, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Cirujano Dentista», rilasciato in data 24 giugno 1999 dalla «Universidad de San Martin de Porres» di Lima (Perù), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce che le norme in esso contenute non si applicano ai cittadini dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Tenuto conto che nella riunione del 1° luglio 2003 della conferenza dei servizi, di cui all'art. 12, comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 2 e 9 maggio 2011, a seguito della quale il sig. Delfino Flavio Agostino è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato «Cirujano Dentista», rilasciato in data 24 giugno 1999 dalla «Universidad de San Martin de Porres» di Lima (Perù) al sig. Delfino Flavio Agostino, nato a Lima (Perù) il 13 novembre 1974, cittadino italiano, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. Il Dr. Delfino Flavio Agostino è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A09397

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 luglio 2011.

Integrazioni in esecuzione all'ordinanza del TAR Lazio, sez. III Ter, n. 2347 /2011, al decreto 14 dicembre 2010 concernente direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2011 nei giorni festivi e particolari, per veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Viste le relative disposizioni attuative contenute nel regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 dicembre 2010 recante: "Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2011 nei giorni festivi e particolari, per veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate ".

Vista la sentenza del TAR Lazio, sez. III Ter, n. 33541 /2010, confermata dal Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza n.2706/2011;

Vista l'ordinanza pronunciata dal TAR Lazio, sez. III Ter, n. 2347 /2011, con la quale il tribunale amministrativo chiede al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il riesame del decreto ministeriale 14 dicembre 2010 per adeguarlo ai principi espressi nelle sentenze n. 33541 /2010 del TAR Lazio e n. 2706/2011 del Consiglio di Stato, prevedendo che il calendario dei giorni di divieto contempli ulteriori giornate caratterizzate da un più intenso traffico che può essere causa di incremento di incidenti stradali;

Ritenuto di dover dare esecuzione alla ordinanza del TAR Lazio, sez. III Ter, n. 2347 /2011, in conformità ai richiamati principi, integrando il calendario dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti con le ulteriori giornate del 22 luglio, 26 agosto, 2 settembre, 9 settembre e 28 ottobre corrente anno, anche al fine di garantire migliori condizioni di sicurezza stradale;

Decreta

Art. 1.

1. All'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 dicembre 2010, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *k)* è inserita la seguente:

"k-*bis*) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 22 luglio;";

b) dopo la lettera *s)* è inserita la seguente:

"s-*bis*) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 26 agosto;";

c) dopo la lettera *t)* sono inserite le seguenti:

"t-*bis*) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 2 settembre;";

"t-*ter*) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 9 settembre;";

"t-*quater*) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 28 ottobre;".

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2011

Il Ministro: MATTEOLI

11A10061

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 aprile 2011.

Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518 e dalla legge 19 dicembre 1984, n. 865 recante norme per la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ed il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290 che regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta di tale materiale;

Visto in particolare l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/69, che istituisce il Registro nazionale delle varietà di vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543 recante norme complementari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969 n. 1164 sopra indicato;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 201 del 28 agosto 2002, con il quale si modifica il decreto ministeriale 6 febbraio 2001 relativo alla selezione clonale di vite;

Visto lo schema di accordo tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione delle varietà di vite del 25 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 212 del 10 settembre 2002;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 242 del 14 ottobre 2004 recante «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000», con il quale, in particolare, è stato pubblicato l'intero registro aggiornato delle varietà di vite;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2005, «Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 82 del 9 aprile 2005, ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 210 del 9 settembre 2005, recante: «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000»;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 61 del 14 marzo 2006, recante: «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000»;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 93 del 21 aprile 2006, «Rettifica dell'allegato al decreto ministeriale 2 febbraio 2006, recante: «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000»;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 38 del 15 febbraio 2007, «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite»;

Visto il Regolamento CE n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Regolamento UE n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 182 del 7 agosto 2007, recante Disposizioni transitorie per l'uso del sinonimo «Friulano» della varietà di vite «Tocai friulano», nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino a denominazione di origine della regione Friuli Venezia Giulia;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 253 del 30 ottobre 2007, «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite»;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 251 del 27 ottobre 2007, «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite e disposizioni per l'uso del sinonimo "Tai", della varietà di vite "Tocai friulano", nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino di talune denominazioni di origine controllata della regione Veneto, a decorrere dalla campagna vendemmiale 2007/2008.»;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 62 del 13 marzo 2008, «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite»;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 194 del 20 agosto 2008, «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite»;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 93 del 22 aprile 2009, «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite»;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 146 del 26 giugno 2009, «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite»;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 189 del 14 agosto 2010, «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite»;

Ravvisata l'opportunità di provvedere ad un aggiornamento del Registro Nazionale delle varietà di viti nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Atteso che il Comitato Nazionale per la Classificazione delle Varietà di Viti, istituito con decreto ministeriale 28 dicembre 2001 nella seduta del 3 marzo 2011 ha espresso il proprio avviso favorevole a talune variazioni del Registro nazionale delle varietà di viti;

Decreta:

Articolo unico

Il Registro nazionale delle varietà di vite, aggiornato da ultimo con decreto ministeriale 28 maggio 2010 viene integrato, all'allegato 1, come segue.

Alla sezione I - vitigni ad uve da vino, vengono inserite le seguenti nuove varietà:

Antinello B., codice varietà 446;

Cornacchia N., codice varietà 447;

Grero N., codice varietà 448;

Incrocio Manzoni 2-14 N., codice varietà 449;

Incrocio Manzoni 2-3 B., codice varietà 450;

Lambrusco Benetti N., codice varietà 451;

Lanzesa B., codice varietà 452;

Marchione B., codice varietà 453;

Maresco B., codice varietà 454;

Minutolo B., codice varietà 455;

Pelagos N., codice varietà 456;

Saint Laurent N., codice varietà 457;

Scarsafoglia B., codice varietà 458;

Somarello Rosso N., codice varietà 459.

Alla sezione I - vitigni ad uve da vino, vengono aggiunti, alle varietà già iscritte, i seguenti nuovi cloni:

009 - Aleatico N., clone I-CRA VIC BC SF3;

010 - Alicante N., clone I-Regione Sicilia 7;

315 - Alionza B., clone I-CAB 6;

012 - Ancellotta N., clone I-CAB 1;

019 - Barbera N., cloni I-CVT GJ 105 e I-CVT MCC 3;

043 - Cabernet Sauvignon N., cloni I-CRAVIT ERSA FVG 315 e I-CRAVIT ERSA FVG 316;

046 - Calabrese N., clone I-Regione Sicilia 84;

048 - Canaiolo Nero N., clone I-CRA VIC BC SF4;

336 - Carmener N., cloni I-CRAVIT ERSA FVG 324 e I-CRAVIT ERSA FVG 325;

055 - Carricante B., clone I-Regione Sicilia 2;

058 - Catarratto bianco B., clone I-Regione Sicilia 60;

328 - Corvinone N., I-VISP 10;

073 - Dolcetto N., clone I-CVT 64;

368 - Goldtraminer B., clone I-ISMA® - AVIT 3001;

094 - Grecanico dorato B., clone I-Regione Sicilia 94;

101 - Grillo B.. clone I-Regione Sicilia 297;

146 - Merlot N., cloni I-CRAVIT ERSA FVG 355, I-CRAVIT ERSA FVG 356; I-CRAVIT ERSA FVG 357, I-VITIS 1 e I-VITIS 3;

455 - Minutolo B., cloni I-CRSA - Regione Puglia B11 e I-CRSA - Regione Puglia B7;

153 - Moscato bianco B., clone I- Regione Sicilia 247;

160 - Nebbiolo N., cloni I-VCR 278, I-VCR 284, I-VCR 372 e I-VCR 373;

164 - Nerello cappuccio N., clone I-Regione Sicilia 13;

165 - Nerello mascalese N., clone I-Regione Sicilia 121;

194 - Pinot grigio Gr., cloni I-ISMA® - AVIT 513 e I-CRAVIT ERSA FVG 152;

301 - Rebo N., cloni I-ISMA® - AVIT 583 e I-ISMA® - AVIT 590;

208 - Ribolla gialla B., clone I-VCR 100;

218 - Sangiovese N., clone I-CRA VIC BC SF6;

459 - Somarello Rosso N., clone I-CRSA - Regione Puglia D282;

293 - Tazzelenghe N., clone I-CRAVIT ERSA FVG 435;

345 - Tempranillo N., clone I-VCR 379;

232 - Teroldego N., clone I-ISMA® - AVIT 155;

238 - Traminer aromatico Rs., cloni I-ISMA® - AVIT 904 e I-ISMA® - AVIT 920 R;

241 - Trebbiano modenese B., clone I-CAB 1;

244 - Trebbiano toscano B., clone I-CRA VIC BC SF7;

258 - Vermentino B., clone I-CRA VIC LOR5.

Alla sezione I vengono modificate le seguenti denominazioni varietali:

Pecorello N. (183) viene corretto in Pecorello B.;

la denominazione varietale Prosecco B.(200) è sostituita dalla denominazione Glera B.;

la denominazione varietale Prosecco lungo B. (359) è sostituita dalla denominazione Glera lunga B.

Alla sezione I vengono inoltre modificati, per la varietà di seguito elencate, i seguenti sinonimi:

Moscato bianco B. (153) è inserito il sinonimo Gelber Muskateller;

Moscato giallo B. (154), è eliminato il sinonimo Gelber Muskateller;

Glera lunga B. (359), è inserito il sinonimo Glera per la designazione del vino;

Pampanuto B. (179) e Verdeca B. (252) sono sinonimi in quanto sono la stessa varietà.

Alla sezione II – vitigni ad uve da tavola, vengono inserite le seguenti nuove varietà:

Apulia N., codice varietà 599

Blagratwo N., codice varietà 600;

Sheegene 2 - B., codice varietà 721;

Sheegene 3 - Rs., codice varietà 722;

Sheegene 4 - B., codice varietà 723;

Sheegene 6 - Rs., codice varietà 724;

Sheegene 9 - B., codice varietà 725;

Sheegene 10 - Rs., codice varietà 726;

Sheegene 13 - Rs., codice varietà 727;

Sheegene 20 N., codice varietà 728.

Alla sezione V - varietà destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione, vengono inserite le seguenti nuove varietà:

Andrè N., codice varietà 801;

Liatiko N., codice varietà 802;

Limnio N., codice varietà 803;

Mandilari N., codice varietà 804;

Moschofiliero N., codice varietà 805;

Svatova Vrinecke N., codice varietà 806;

Vidiano B., codice varietà 807.

Alla sezione V - varietà destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione, vengono aggiunti, contestualmente all'iscrizione delle varietà, i seguenti nuovi cloni:

801 - Andrè N., cloni I-VCR 239 e I-VCR 240;

802 - Liatiko N., clone I-VCR 295;

803 - Limnio N., clone I-VCR 294;

804 - Mandilari N., cloni I-VCR 290 e I-VCR 291;

805 - Moschofilero N., cloni I-VCR 292 e I-VCR 293;

806 - Svatova Vrinecke N., clone I-VCR 225;

807 - Vidiano B., clone I-VCR 289.

Alla sezione VIII - elenco proponenti l'omologazione dei cloni, sono aggiunti, a seguito delle omologazioni dei cloni di cui sopra, i seguenti nuovi proponenti:

Regione Siciliana - Assessorato Risorse Agricole e Alimentari, Palermo;

Università degli Studi di Palermo Dipartimento Demetra - Colture Arboree, Palermo;

Associazione Florovivaisti Trentini (A.FLO.VI.T.) - Sezione A.V.I.T. di Trento.

L'elenco delle varietà e dei cloni e dei relativi codici, di cui all'allegato 1, sezione I, sezione II, sezione V e sezione VIII del decreto ministeriale 7 maggio 2004 citato nelle premesse, viene di conseguenza modificato, nelle parti interessate, secondo l'allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto è inviato all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2011

Il direttore generale: BLASI

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 194

ALLEGATO

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
009	ALEATICO N.	001	I - AL - PA - 1	2006	15/9		
		002	I - VCR 438	2009	2		
		003	I - ARSIAL-CRA 489	2009	1/63/72		
		004	I - AL - VAL - 1	2010	81/82		
		005	I - CRA VIC BC SF3	2011	82/60		
010	ALICANTE N.	001	I - 1 ISV - ICA PG	2002	1/26/46	(51)CANNONAU, (236) TAI ROSSO N., CANNONAO, GARNACHA TINTA, GRANACCIA, GRENACHE, GUARNACCIA, GAMAY*	* Ai soli fini della designazione dei vini DO e IGT della Provincia di Perugia
		002	I - Regione Sicilia 7	2011	84/33/85		
315	ALIONZA B.	001	I - CAB 6	2011	8/34		
012	ANCELLOTTA N.	001	I - FEDIT 18 C.S.G.	1969	3	LANCELLOTTA	
		002	I - RAUSCEDO 2	1969	2		
		003	I - VCR 540	2009	2		
		004	I - CAB 1	2011	8/34		
446	ANTINELLO B.						

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
019	BARBERA N.	001	I - RAUSCEDO 4	1969	2		
		002	I - FEDIT 3 C.S.G.	1969	3		
		004	I - MI-B-12	1976	7		
		005	I - MI-B-34	1976	7		
		007	I - PC-Ba-9	1979	16		
		008	I - PC-Ba-26	1979	16		
		009	I - AT 84	1980	12		
		010	I - CVT AL 115	1990	12		
		011	I - CVT AT 171	1990	12		
		012	I - CVT AT 424	1990	12		
		013	I - BA-AL-128	1988	24		
		014	I - BA-AL-132	1988	24		
		015	I - 17-BA	1990	7/33		
		016	I - CVT 83	2001	12		
		017	I - VCR 19	2006	2		
		018	I - VCR 101	2006	2		
		019	I - VCR 433	2006	2		
		020	I - VCR 207	2009	2		
		021	I - VCR 223	2009	2		
		022	I - CVT OB66	2009	12/70/34		
		023	I - CVT GJ1	2009	12/70/34		
		024	I - CVT GJ 105	2011	12		
		025	I - CVT MCC 3	2011	12		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
043	CABERNET SAUVIGNON N.	002	I - RAUSCEDO 5 SELEZ. FERRARI	1969	2	CABERNET*	* Ai soli fini della designazione
		003	I - ISV-F-V5	1990	1/23		
		004	I - ISV-F-V6	1990	1/23		
		005	I - ISV 2	2003	1		
		006	I - ISV 105	2003	1		
		007	I - ISV 117	2003	1		
		008	I - VCR 8	2003	2		
		009	I - VCR 11	2003	2		
		010	I - VCR 19	2003	2		
		011	I - TEA 4	2005	59/60		
		012	I - Ampelos TEA 10	2007	59/60		
		013	I - Ampelos TEA 11	2007	59/60		
		014	I - CRAVIT-ERSA FVG 311	2009	23/1		
		015	I - CRAVIT-ERSA FVG 312	2009	23/1		
		016	I - CRAVIT-ERSA FVG 313	2009	23/1		
		017	I - CRAVIT-ERSA FVG 314	2009	23/1		
		018	I - CRAVIT-ERSA FVG 315	2011	23/1		
		019	I - CRAVIT-ERSA FVG 316	2011	23/1		
046	CALABRESE N.	001	I - AM 39	1987	19/20	NERO D'AVOLA	
		002	I - AM 28	1990	19/20/22		
		003	I - Ampelos VCP 2	2009	60/68		
		004	I - Regione Sicilia 84	2011	84/33/85		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
049	CANAIOLO NERO N.	001	I - RAUSCEDO 6	1969	2		
		002	I - NIPOZZANO 8	1976	9		
		003	I - MUGELLO 30	1980	9		
		004	I - CAN-N-6	1978	15		
		005	I - FEDIT 23 – CH	1990	3		
		006	I - FEDIT 24 – CH	1990	42		
		007	I - FEDIT 25 – CH	1990	3		
		008	I - VCR 10	2003	2		
		009	I - VCR 109	2007	2		
		010	I - CRA VIC BC SF4	2011	82/60		
336	CARMENERE N.	001	I - VCR 22	2001	2	CABERNET NOSTRANO, CABERNET ITALIANO*, CABERNET*	*Ai soli fini della designazione
		002	I - VCR 700	2001	2		
		003	I - VCR 702	2002	2		
		004	I - ERSA FVG 320	2003	23		
		005	I - RAUSCEDO 9 SELEZ. FERRARI	2003	2		
		006	I - ISV-F-V5	2003	1/23		
		007	I - ERSA FVG 321	2004	23		
		008	I - ERSA FVG 322	2004	23		
		009	I - ERSA FVG 323	2004	23		
		010	I- Ampelos TEA 16	2007	59/60		
		011	I - MI - CAR - 1	2010	33/29/41		
		012	I - CRAVIT ERSA FVG 324	2011	23/1		
		013	I - CRAVIT ERSA FVG 325	2011	23/1		
055	CARRICANTE B.	001	I - CR 7	1987	19/20		
		002	I - Regione Sicilia 2	2011	84/33/85		
058	CATARRATTO BIANCO COMUNE B.	001	I - CS 1	1987	19/20	CATARRATTO*	* Ai soli fini della designazione
		002	I - VCR 7	2005	2		
		003	I - VCR 8	2005	2		
		004	I - Regione Sicilia 60	2011	84/33/85		
447	CORNACCHIA N.						

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
328	CORVINONE N.	001	I - ISV CV 2	1999	1		
		002	I - ISV CV 3	1999	1		
		003	I - ISV CV 7	1999	1		
		004	I - VCR 18	1999	2		
		005	I - RAUSCEDO 8	2003	2		
		006	I - VCR 536	2009	2		
		007	I - VISP 10	2011	58/83		
073	DOLCETTO N.	001	I - RAUSCEDO 3	1969	2	ORMEASCO	
		002	I - CN 69	1980	12		
		003	I - CVT CN 22	1990	12		
		004	I - CVT AL 275	1990	12		
		005	I - AL-DO-67	1988	24		
		006	I - AL-DO-100	1988	24		
		007	I - CVT 8	2001	12		
		008	I - CVT 237	2001	12		
		009	I - CVT 167	2004	12		
		010	I - UNIMI-VITIS DOL VV901	2009	33/58		
		011	I - UNIMI-VITIS DOL VV910	2009	33/58		
		012	I - VCR 464	2009	2		
		013	I - VCR 466	2009	2		
		014	I - CVT 4	2009	12/70/34		
		015	I - CVT 64	2011	12/34		
200	GLERA B.	001	I - FEDIT 8 C.S.G.	1969	3	SERPRINO *	* Ai soli fini della designazione dei vini DO e IGT della Provincia di Padova
		002	I - ISV-ESAV 10	1990	1/21		
		003	I - ISV-ESAV 14	1990	1/21		
		004	I - ISV-ESAV 19	1990	1/21		
		005	I - VCR 101	2000	2		
		006	I - 2007 ISV-VA 4 (Serprina)	2009	1/21		
		007	I - 2007 ISV-VA 6	2009	1/21		
		008	I - 2007 ISV-VA 7	2009	1/21		
		009	I - 2007 ISV-VA 8	2009	1/21		
		010	I - VCR 124	2010	2		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
359	GLERA LUNGA B.	001	I - VCR 50	2001	2	GLERA *, SERPRINO **	*Ai soli fini della designazione ** Ai soli fini della designazione dei vini DO e IGT della Provincia di Padova
		002	I - VCR 90	2001	2		
		003	I - ISV 2	2001	1		
		004	I - ISV 3	2001	1		
		005	I - VCR 40	2002	2		
368	GOLDTRAMINER B.	001	I - ISMA® - AVIT 3001	2011	6/86		
094	GRECANICO DORATO B.	001	I - VCR 13	2002	2		
		002	I - Regione Sicilia 94	2011	84/33/85		
448	GRERO N.						
101	GRILLO B.	001	I - Regione Sicilia 297	2011	84/33/85		
449	INCROCIO MANZONI 2-14 N.						
450	INCROCIO MANZONI 2-3 B.						
451	LAMBRUSCO BENETTI N.						
452	LANZESA B.						
453	MARCHIONE B.						
454	MARESCO B.						

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
146	MERLOT N.	001	I - RAUSCEDO 3	1969	2		
		002	I - RAUSCEDO 12	1969	2		
		003	I - RAUSCEDO 18	1969	2		
		004	I - FEDIT 1 C.S.G.	1969	3		
		005	I - ISV-F-V2	1990	1/23		
		006	I - ISV-F-V4	1990	1/23		
		007	I - ISV-F-V6	1990	1/23		
		008	I - ISV-F-V5	1990	1/23		
		009	I - BM-8B	1990	7/33		
		010	I - BM-5A	1990	7/33		
		011	I - VCR 1	2000	2		
		012	I - VCR 101	2002	2		
		013	I - ERSA FVG 350	2002	23		
		014	I - ERSA FVG 351	2002	23		
		015	I - VCR 13	2003	1		
		016	I - ERSA FVG 352	2003	23		
		017	I - ERSA FVG 353	2004	23		
		018	I - ISV sn - V 11	2004	1/21		
		019	I - ISV sn - V 12	2004	1/21		
		020	I - ISV sn - V 13	2004	1/21		
		021	I - VCR 488	2007	2		
		022	I - VCR 489	2007	2		
		023	I - VCR 490	2007	2		
		024	I - VCR 494	2007	2		
		025	I - Ampelos TEA 12	2007	59/60		
		026	I - Ampelos TEA 13	2007	59/60		
		027	I - Ampelos TEA 19	2007	59/60		
		028	I - Ampelos TEA 20	2007	59/60		
		029	I - ERSA FVG 354	2009	23		
		030	I - VCR 103	2009	2		
		031	I - CRAVIT ERSA FVG 355	2011	23/1		
		032	I - CRAVIT ERSA FVG 356	2011	23/1		
		033	I - CRAVIT ERSA FVG 357	2011	23/1		
		034	I - VITIS 1	2011	58		
		035	I - VITIS 3	2011	58		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
455	MINUTOLO B.	001	I - CRSA - Regione Puglia B7	2011	66/71/11/80		
		002	I - CRSA - Regione Puglia B11	2011	66/71/11/80		
153	MOSCATO BIANCO B.	001	I - RAUSCEDO 2	1969	2	MUSCAT BLANC A PETIT GRAIN, MUSCAT DE CHAMBAVE, MOSCATO*, MOSCATELLO*, MOSCATELLONE*, MUSCAT**, MUSKATELLER**, MOSCATO REALE*** GELBER MUSKATELLER	* Ai soli fini della designazione ** Ai soli fini della designazione, per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri ***Ai soli fini della designazione dei vini DO e IGT della Regione Puglia
		002	I - FEDIT 6 C.S.G.	1969	3		
		003	I - CN 4	1980	12		
		004	I - MB 25 Bis	1990	19/20/22		
		005	I - CVT CN 16	1990	12		
		006	I - CVT AT 57	1990	12		
		007	I - AL-MOS-30	1988	24		
		008	I - VCR 3	1995	2		
		009	I - ISV 5	1999	1		
		010	I - CVT 190	2005	12		
		011	I - MartiniRossi CVT G3	2005	12		
		012	I - MartiniRossi CVT G9	2005	12		
		013	I - VCR 221	2009	2		
		014	I - UBA-RA MO 16	2009	47/11/73/74		
		015	I - CRAVIT-ERSA FVG 135	2009	23/1		
		016	I - VCR 315	2010	2		
		017	I - Regione Sicilia 247	2011	84/33/85		
154	MOSCATO GIALLO B.	001	I - RAUSCEDO 1	1969	2	MOSCATO*, MOSCATELLO*, MOSCATELLONE*, GOLDMUSKATELLER**, MUSCAT***, MUSKATELLER***	* Ai soli fini della designazione ** Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nelle province di Trento e Bolzano *** Ai soli fini della designazione, per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri.
		002	I - VCR 5	1995	2		
		003	I - VCR 102	1997	2		
		004	I - ISV - V 5	1999	1		
		005	I - ISV - V 13	1999	1		
		006	I - VCR 100	2002	2		
		007	I - CRSA - Regione Puglia F 38	2010	66/71/11/80		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
160	NEBBIOLO N.	001	I - RAUSCEDO 3 (Michet)	1969	2	SPANNA, CHIAVENNASCA PRUNENT *	* Ai solo fini della designazione dei vini per la D.O.C. Valli Ossolane, provenienti da uve raccolte nella provincia di Verbania Cusio Ossola
		002	I - RAUSCEDO 6 (Chiavennasca)	1969	2		
		003	I - RAUSCEDO 1 (Lampia)	1969	2		
		004	I - CN 36	1980	12		
		005	I - CN 111	1980	12		
		006	I - CVT CN 142	1990	12		
		007	I - CVT CN 230	1990	12		
		010	I - CVT 63 (Michet)	2001	12		
		011	I - CVT 66 (Michet)	2001	12		
		012	I - CVT 71 (Michet)	2001	12		
		013	I - CVT 308 (Picotener)	2001	12		
		014	I - CVT 415 (Picotener)	2001	12		
		015	I - CVT 423 (Picotener)	2001	12		
		016	I - 12 (Chiavennasca)	2002	45/41		
		017	I - 21 (Chiavennasca)	2002	45/41		
		018	I - 34 (Chiavennasca)	2002	45/41		
		019	I - CVT 141	2003	12		
		020	I - CVT 180	2003	12		
		021	I CVT 185	2003	12		
		022	I - CVT 4	2004	12		
		023	I - VCR 430	2007	2		
		024	I - UNIMI-VITIS NEB VV1	2009	33/58		
		025	I - UNIMI-VITIS NEB VV10	2009	33/58		
		026	I - UNIMI-VITIS NEB VV11	2009	33/58		
		027	I - VCR 270 (Chiavennasca)	2009	2		
		028	I - VCR 275 (Chiavennasca)	2009	2		
		029	I - VCR 130	2009	2		
		030	I - VCR 135	2009	2		
		031	I - VCR 139	2009	2		
		032	I - VCR 172	2009	2		
		033	I - VCR 178	2009	2		
		034	I - VCR 278	2011	2		
		035	I - VCR 284	2011	2		
		036	I - VCR 372	2011	2		
		037	I - VCR 373	2011	2		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
164	NERELLO CAPPUCCIO N.	001	I - Regione Sicilia 13	2011	84/33/85	NERELLO MANTELLATO	
165	NERELLO MASCALESE N.	001	I - NF 8	1987	19/20		
		002	I - NF 5	1990	19/20/22		
		003	I - Regione Sicilia 121	2011	84/33/85		
179	PAMPANUTO B.	001	I - UBA 20/A	1992	11/35/36	PAMPANINO, (252) VERDECA B.	
183	PECORELLO B.						
456	PELAGOS N.						
194	PINOT GRIGIO G.	001	I - RAUSCEDO 6	1969	2	RULANDER*, PINOT GRIS**, PINOT*** GRAUER BURGUNDER GRAUBURGUNDER	* Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nelle province di Trento e Bolzano ** Ai soli fini della designazione per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri ***Ai soli fini della designazione dei vini spumanti
		003	I - FEDIT 13 C.S.G.	1969	3		
		004	I - ISV-F1 TOPPANI	1990	1/23		
		005	I - VCR 5	1995	2		
		006	I - SMA 505	1992	6		
		007	I SMA 514	1992	6		
		008	I - IAR 2	2004	53		
		009	I - IAR 5	2004	53		
		010	I - IAR 6	2004	53		
		011	I - ERSA FVG 150	2006	23		
		012	I - ERSA FVG 151	2006	23		
		013	I - ISMA® - AVIT 513	2011	6/86		
		014	I - CRAVIT ERSA FVG 152	2011	23/1		
301	REBO N.	001	I - Ampelos VCP 3	2010	68/60		
		002	I - ISMA® - AVIT 583	2011	6/86		
		003	I - ISMA® - AVIT 590	2011	6/86		
208	RIBOLLA GIALLA B.	001	I - CRAVIT - ERSA FVG 180	2010	23/1	RIBOLLA, RIBUELE, REBULA	
		002	I-VCR 100	2011	2		
457	SAINT LAURENT N.						

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
218	SANGIOVESE N.	001	I - RAUSCEDO 10 (Grosso Lamole)	1969	2	SANGIOVETO	
		002	I - RAUSCEDO 24 (Medio Predappio)	1969	2		
		003	I - SG 2 T	1976	8		
		004	I - SG 4 T	1976	8		
		006	I - SG 12 T	1976	8		
		007	I - PECCIOLI 1	1976	9		
		008	I - AP-SG 1	1977	13		
		009	I - AP-SG 2	1977	13		
		010	I - SS-F9-A5-48	1978	15		
		011	I - MONTALCINO 42	1980	9		
		012	I - CSV-AP-SG5	1990	13		
		013	I - FEDIT 20-CH	1990	42		
		014	I - FEDIT 21-CH	1990	3		
		015	I - FEDIT 22-CH	1990	3		
		016	I - VCR 4	1995	2		
		017	I - VCR 19	1995	2		
		018	I - UBA 74/C	1992	11/35/36		
		019	I - UBA 79/C	1992	11/35/36		
		020	I - VCR 5	1994	2		
		021	I - VCR 6	1994	2		
		022	I - VCR 30	1994	2		
		023	I - U.S. FI-PI 3	1994	9/15		
		025	I - U.S. FI-PI 172	1994	9/15		
		026	I - B-BS-11	1978	15		
		027	I - VCR 23	1995	2		
		028	I - BF 10	1996	6/7/27/28/33		
		029	I - BF 30	1996	6/7/27/28/33		
		030	I - TIN-10	1996	6/7/27/28/33		
		031	I - TIN-50	1996	6/7/27/28/33		
		032	I - JANUS-10	1996	6/7/27/28/33		
		033	I - JANUS-20	1996	6/7/27/28/33		
		034	I - VCR 16	1996	2		
		035	I - VCR 103	1996	2		
		036	I - UBA 63/F	1996	11/35/36		
		037	I - UBA 63/L	1996	11/35/36		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
		038	I - VCR 102	1997	2		
		039	I - CCL 2000/1	1999	9/15/27/30		
		040	I - CCL 2000/2	1999	9/15/27/30		
		041	I - CCL 2000/3	1999	9/15/27/30		
		042	I - CCL 2000/4	1999	9/15/27/30		
		043	I - MI-BF-50	1999	7/33		
		044	I - MI-TIN-20	1999	7/33		
		045	I - MI-TIN-30	1999	7/33		
		046	I - MI-TIN-40	1999	7/33		
		047	I - C.FUTURO 1	2000	9/37/39		
		048	I - C.FUTURO 2	2000	9/37/39		
		049	I - C.FUTURO 3	2000	9/37/39		
		050	I - C.FUTURO 4	2000	9/37/39		
		051	I - VCR 106	2000	2		
		052	I - VCR 108	2000	2		
		053	I - Fedit 30 ESAVE	2000	3/32		
		054	I - Fedit 38 ESAVE	2000	3/32		
		055	I - VCR 105	2001	2		
		056	I - VCR 109	2001	2		
		057	I - VCR 116	2001	2		
		058	I - JANUS 50	2001	7/33		
		059	I - CSV - SG 4	2002	13		
		060	I - CSV - SG 6	2002	13		
		061	I - 9 ISV - CSV	2002	1/13		
		062	I - ISV RC 1	2002	1		
		063	I - ISV 2	2002	1		
		064	I - CCL 2000/5	2002	15/43/9/30/27		
		065	I - CCL 2000/6	2002	15/43/9/30/27		
		066	I - CCL 2000/7	2002	15/43/9/30/27		
		067	I - SG-CDO-4	2003	9/15/50		
		068	I - SG-CDO-6	2003	9/15/50		
		069	I - SG-P.A-1	2003	9/15/51		
		070	I - SG-P.A-8	2003	9/15/51		
		071	I - Fedit 2 ESAVE	2004	3/32		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
		072	I - Agri 3	2005	9/15/56		
		073	I - Agri 45	2005	9/15/56		
		074	I - TEA 6	2005	59/60		
		075	I - VCR 207	2006	2		
		076	I - SA-PA-9	2006	15/9		
		077	I - VCR 209	2006	2		
		078	I - VCR 214	2006	2		
		079	I - VCR 218	2006	2		
		080	I - VCR 235	2006	2		
		081	I - VCR 237	2006	2		
		082	I - Agri 6	2007	9/15/56		
		083	I - Ampelos TEA 7	2007	59/60/9		
		084	I - Ampelos TEA 8	2007	59/60/9		
		085	I - Ampelos TEA 9	2007	59/60		
		086	I - Ampelos TEA 10 D	2007	59/60/65		
		087	I - Ampelos TEA 15	2007	59/60		
		088	I - UNIMI-VITIS SANG VV 101	2009	33/58		
		089	I - UNIMI-VITIS SANG VV 110	2009	33/58		
		090	I - SG - VITIS 1	2010	58		
		091	I - SG - VITIS 3	2010	58		
		092	I - CRA VIC BC SF6	2011	82/60		
458	SCARSAFOGLIA B.						
459	SOMARELLO ROSSO N.	001	I - CRSA - Regione Puglia D282	2011	66/71/11/80		
293	TAZZELENGHE N.	001	I - CRAVIT ERSA FVG 435	2011	23/1		
345	TEMPRANILLO N.	001	I - VCR 379	2011	2		
232	TEROLDEGO N.	001	I - SMA 133	1978	6		
		002	I - SMA 138	1978	6		
		003	I - SMA 145	1990	6		
		004	I - SMA 146	1990	6		
		005	I - SMA 152	1992	6		
		006	I - ISMA® - AVIT 155	2011	6/86		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
238	TRAMINER AROMATICO Rs.	001	I - RAUSCEDO 1	1969	2	GEWURZTRAMINER *	* Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nelle province di Trento e Bolzano
		002	I - LB 14	1981	5		
		003	I - LB 20	1981	5		
		004	I - VCR 6	1996	2		
		005	I - ISMA 916	2001	6		
		006	I - ISMA 918	2001	6		
		007	I - CRAVIT - ERSA FVG 210	2010	23/1		
		008	I - CRAVIT - ERSA FVG 212	2010	23/1		
		009	I - ISMA® - AVIT 904	2011	6/86		
		010	I - ISMA® - AVIT 920 R	2011	6/86		
241	TREBBIANO MODENESE B.	001	I - CAB 1	2011	8/34		
244	TREBBIANO TOSCANO B.	001	I - RAUSCEDO 4	1969	2	(025) BIANCAME B., PROCANICO, UGNI BLANC *	* Ai soli fini della designazione, per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri
		002	I - SANTA LUCIA 30	1976	9		
		003	I - T-N-8	1978	15		
		004	I - CSV-AP TR 1	1990	13		
		005	I - CSV-AP TR 2	1990	13		
		006	I - FEDIT 28-CH	1990	3		
		007	I - FEDIT 29-CH	1990	3		
		008	I - S. LUCIA 12	1980	9		
		009	I - T 34 ICA-PG	1994	26		
		010	I - VCR 8	1995	2		
		011	I - ARSIAL-CRA 437	2009	1/63/72		
		012	I - ARSIAL-CRA 546	2009	1/63/72		
		013	I - UBA-RA TRT 8	2009	47/11/73/74		
		014	I - TRE VISP	2010	58/83		
		015	I - CRA VIC BC SF7	2011	82/60		
252	VERDECA B.	001	I - UBA 10/B	1992	11/35/36	(179) PAMPANUTO B.	
		002	I - UBA 21/A	1992	11/35/36		
		003	I - UBA 6/A	1996	11/35/36		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
258	VERMENTINO B.	001	I - CAP VS 12	1991	25	(190) PIGATO, (80) FAVORITA	
		002	I - VCR 1	1994	2		
		003	I - CAP VS 3	1994	25		
		004	I - CVT 78	2002	12		
		005	I - CVT 84	2002	12		
		006	I - CAPVS 1	2002	25		
		007	I - VCR 12	2003	2		
		008	I - CVT 133	2006	12		
		009	I - CVT 134	2007	12		
		010	I - Sirena 1	2007	62/9/15/1/6		
		011	I - Marem 1	2007	62/9/15/1/6		
		012	I - Marem 3	2007	62/9/15/1/6		
		013	I - Sileno 1	2007	62/9/15/1/6		
		014	I - Sileno 3	2007	62/9/15/1/6		
		015	I - CVT 10	2010	12/76/70/34		
		016	I - CRA VIC LOR5	2011	82/60		

SEZIONE II – vitigni ad uve da tavola

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà
599	APULIA N.					
600	BLAGRATWO N.					
721	SHEEEGENE 2 B.					
722	SHEEEGENE 3 Rs.					
723	SHEEEGENE 4 B.					
724	SHEEEGENE 6 Rs.					
725	SHEEEGENE 9 B.					
726	SHEEEGENE 10 Rs.					
727	SHEEEGENE 13 Rs.					
728	SHEEEGENE 20 N.					

SEZIONE V – varietà destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti	Annotazioni
801	ANDRE' N.	001	I - VCR 239	2011	2		
		002	I - VCR 240	2011	2		
802	LIATIKO N.	001	I - VCR 295	2011	2		
803	LIMNIO N.	001	I - VCR 294	2011	2		
804	MANDILARI N.	001	I - VCR 290	2011	2		
		002	I - VCR 291	2011	2		
805	MOSCHOFILIERO N.	001	I - VCR 292	2011	2		
		002	I - VCR 293	2011	2		
806	SVATOVA VRINECKE N.	001	I - VCR 225	2011	2		
807	VIDIANO B.	001	I - VCR 289	2011	2		

SEZIONE VIII - elenco proponenti l'omologazione dei cloni

Codice	Denominazione proponente	Indirizzo
1	CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura (Già Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano)	Viale XXVIII Aprile, 26 31015 CONEGLIANO TV
2	Vivai Cooperativi di Rauscedo	Via Udine, 39 33095 RAUSCEDO DI S. GIORGIO DELLA RICHINVELDA PN
3	Sig. Giuseppe Tocchetti	Via Campolongo 42 35020 DUE CARRARE PD
4	Vivaio Federico Paulsen Centro Regionale per attività di vivaismo settore agricolo	Via A. Lo Bianco, 1 90144 PALERMO
5	Centro Sperimentazione Agraria e Forestale di Laimburg	39040 Vadena ORA BZ
6	Istituto Agrario di San Michele all'Adige	Via E. Mach, 1 38010 SAN MICHELE ALL'ADIGE TN
7	Università degli Studi di Milano Istituto di Patologia Vegetale	Via Celoria, 2 20133 MILANO
8	Università degli Studi di Bologna Dipartimento di Colture Arboree	Viale Fanin, 46 40127 BOLOGNA
9	Università degli Studi di Pisa - (DCDSL) Dipartimento di Coltivazione e Difesa delle Specie Legnose "G. Scaramuzzi"	Via del Borghetto, 80 56124 PISA
10	Dr. Gino Salvaterra	c/o Istituto Agrario di San Michele all'Adige Via E. Mach 1- 38010 S.MICHELE ALL'ADIGE TN
11	Università degli Studi di Bari - (DPPMA) Dipartimento di Protezione delle Piante e Microbiologia Applicata	Via Amendola, 165/A 70126 BARI
12	CNR - IVV Istituto di Virologia Vegetale - Unità Staccata di Grugliasco (ex Centro Studi per il Miglioramento Genetico e le Biologia della Vite)	Via L. da Vinci, 44 10095 GRUGLIASCO TO
13	Istituto Tecnico Agrario Statale "Celso Ulpiani"	Via Garibaldi s.n.c. 63100 ASCOLI PICENO
14	Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari	Via G. Mameli, 126/D 09123 CAGLIARI
15	Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Ortoflorofrutticoltura c/o Polo Scientifico e Tecnologico	Vale delle Idee, 26 50019 SESTO FIORENTINO FI
16	Università Cattolica del "Sacro Cuore" Facoltà di agraria di Piacenza - Istituto di Fruttiviticoltura	Via Emilia Parmense, 84 29100 PIACENZA
17	Comitato Vitivinicolo Veronese	c/o Ispettorato Regionale Agricoltura Via Locatelli 1 – 37100 VERONA
18	Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Vicenza	Corso Fogazzaro, 37 36100 VICENZA
19	Università degli Studi di Catania Istituto di Coltivazioni Arboree ed Istituto di Patologia Vegetale	Via Valdisavoia, 5 95123 CATANIA
20	Cantina sperimentale di Milazzo	Via XX Luglio s.n.c. 98057 MILAZZO ME
21	Veneto Agricoltura	Palazzo dell'Agricoltura - Viale dell'Università, 14 35020 LEGNARO PD
22	Cantina sperimentale di Noto	Largo Pantheon, 1 96017 NOTO SR
23	ERSA - Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli-Venezia Giulia	Via Montesanto, 15/6 34170 GORIZIA
24	Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Alessandria	c/o Regione Piemonte - Assessorato Agricoltura Settore produzione agricola Corso Stati Uniti, 21 - 10128 TORINO
25	Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei e Dipartimento di Patologia Vegetale	Via E. De Nicola 07100 SASSARI
26	Università degli Studi di Perugia Istituto di Coltivazioni Arboree	Fraz. San Pietro 06121 PERUGIA
27	Regione Toscana Assessorato Agricoltura	Via di Novoli, 26 50127 FIRENZE
28	Soc. Banfi S.p.A.	S. Angelo Scalo 53024 MONTALCINO SI
29	Centro Vitivinicolo Provinciale di Brescia	Viale Bornata, 65 25123 BRESCIA
30	Consorzio Vino Chianti Classico	Via Scopeti, 155 – Sant'Andrea in Percussina 50026 S. CASCIANO VAL DI PESA FI

SEZIONE VIII - elenco proponenti l'omologazione dei cloni		
Codice	**Denominazione proponente**	**Indirizzo**
31	Regione Campania – Assessorato Agricoltura Settore Sperimentazione e Ricerca	Centro Direzionale Isola A/6 80143 NAPOLI
32	C.R.P.V. - Centro Ricerche Produzioni Vegetali	Via Vicinale Monticino 1965 47020 DIEGARO DI CESENA FC
33	Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Produzione Vegetale (Di.Pro.Ve) - Sez di Coltivazioni Arboree	Via Celoria, 2 20133 MILANO
34	Università degli Studi di Bologna - DI.S.T.A. Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroambientali (ex Istituto di Patologia Vegetale)	Viale Fanin, 42 40127 BOLOGNA
35	Università degli Studi di Bari - D.S.P.V. Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali (ex Istituto di Coltivazioni Arboree)	Via Amendola, 165/A 70126 BARI
36	Università degli Studi di Bari Istituto di Tecnologie dei Prodotti Agroalimentari	Via Amendola, 165/A 70126 BARI
37	ARSIA - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale	Via Pietrapiana, 30 50121 FIRENZE
38	Università degli Studi di Catania Dipartimento di scienze e tecnologie fitosanitarie	Via Valdisavoia, 5 95123 CATANIA
39	Consorzio Vino Chianti	Lungarno Corsini, 4 50144 FIRENZE
40	Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano	Via delle Case Nuove, 15 53045 MONTEPULCIANO SI
41	Regione Lombardia Direzione Agricoltura	P.zza IV Novembre, 5 20124 MILANO
42	Consorzio Agrario di Siena	Via Pianigiani 9 53100 SIENA
43	Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Biotecnologie Agrarie	Via G. Donizetti, 6 50144 FIRENZE
44	Consorzio della denominazione San Gimignano	Villa della Rocca 53037 SAN GIMIGNANO SI
45	Fondazione "Fojanini" di Studi Superiori, Sondrio	Via Valeriana 32 23100 SONDRIO
46	ARUSIA - Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura	Via Fontivegge, 51 06124 PERUGIA
47	ARSSA - Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo in Abruzzo	Piazza Torlonia, 91 67051 AVEZZANO AQ
48	Consorzio tutela del Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC	Via Ludovico Ariosto, 67 60030 (Loc. Moie) MAIOLATI SPONTINI AN
49	Azienda Val di Maggio Arnaldo Caprai Società à Agricola s.r.l.	Località Torre di Montefalco 06036 MONTEFALCO PG
50	Tenuta Col d'Orcia Spa Società Agricola	53020 SANT'ANGELO IN COLLE SI
51	Progetto Agricoltura s.r.l.	Via Gramsci, 140 52025 MONTEVARCHI AR
52	Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Lecce	Viale Gallipoli 39 73100 LECCE
53	Institut Agricole Régional	Reg. La Rochére 1/A 11100 AOSTA
54	Sig. Umberto Angelini	Località Renzon 37013 CAPRINO VERONESE VR
55	Donninelli Vivai Piante	Via S. Maria, 39 60020 CASTELFERRETTI AN
56	Agriserv srl	Località Godenano 53011 CASTELLINA IN CHIANTI SI
57	Azienda Agricola Vivaistica Piante Mediterranee di Guido Dr. Giuseppe	Via San Nicola 78 73100 LECCE
58	Vitis Rauscedo Società Cooperativa Agricola	Via Richinvelda 45 33095 SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA PN
59	Vivaio ENOTRIA s.s.	Via Campagnole 2 31050 CAVASAGRA DI VEDELAGO TV
60	C.I.V.V. AMPELOS	Via Tebano 45 48018 FAENZA RA

SEZIONE VIII - elenco proponenti l'omologazione dei cloni		
Codice	**Denominazione proponente**	**Indirizzo**
61	ASSAM - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche	Via Alpi, 21 60131 ANCONA AN
62	Provincia di Grosseto - Dip. Attività Produttive, Lavoro e Società - Settore Sviluppo Rurale e Attività Produttive	Via Pietro Micca 39 58100 GROSSETO
63	CRA-ENC Unità di ricerca per le produzioni enologiche dell'Italia centrale - (Già Istituto Sperimentale per l'Enologia - sez di Velletri)	Via Cantina Sperimentale 1 00049 VELLETRI RM
64	CRA-PAV Centro di ricerca per la patologia vegetale (Già Istituto Sperimentale per la Patologia Vegetale)	Via C. G. Bertero 22 00156 ROMA
65	DALMONTE GUIDO E VITTORIO s.s. Società Agricola	Via Casse, 1 48013 BRISIGHELLA RA
66	Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura "Basile Caramia"	Via Cisternino, 281 70010 LOCOROTONDO BA
67	CIHEAM - Istituto Agronomico Mediterraneo	Via Ceglie, 9 70010 VALENZANO BA
68	Vivai Cooperativi di Padergnone	Via Barbazan, 13 38070 PADERGNONE TN
69	Az. Agr. Vivaistica Viticola Longobardi Antonio	Via Mangia, 29 73020 SERRANO DI CARPIGNANO SALENTINO LE
70	Università degli Studi di Torino - Facoltà di Agraria - Di.Va.P.R.A. Dipartimento di Valorizzazione e Protezione delle Risorse Agroforestali	Via Leonardo da Vinci, 44 10095 GRUGLIASCO TO
71	CNR - IVV Istituto di Virologia Vegetale - Sezione di Bari c/o Dipartimento Protezione Piante e Microbiologia applicata	Via Amendola, 165/A 70126 BARI
72	ARSIAL - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio	Via R. Lanciani, 38 00162 ROMA
73	Università degli Studi di Foggia Dipartimento di Scienze Agroambientali Chimica e Difesa Vegetale	Via Napoli, 25 71100 FOGGIA
74	C.Ri.V.E.A. - Consorzio per la Ricerca Viticola ed Enologica in Abruzzo	Via S. Giacomo, 1 66010 MIGLIANICO CH
75	Istituto Regionale della Vite e del Vino	Via Libertà, 66 90143 PALERMO
76	Centro Sperimentale Vitivinicolo Regionale "Tenuta Cannona"	Loc. Cannona, 518 15071 CARPENETO AL
77	Consorzio Tutela Gavi	Corte Zerbo, 27 15066 GAVI AL
78	Vivai Cantone di Gandini Ercolano e Domenico	Strada dei Colli Sud 46040 MONZAMBANO MN
79	Università di Verona Dipartimento Scienze, Tecnologie e Mercati della Vite e del Vino	Villa Lebrecht - Viale della Pieve, 70 37029 SAN FLORIANO VR
80	Regione Puglia - Assessorato Agricoltura	Lungomare Nazario Sauro, 47 70121 BARI BA
81	Università degli Studi della Tuscia Dipartimento di Produzione Vegetale	Via San Camillo de Lellis 01100 VITERBO VT
82	CRA-VIC Unità di Ricerca per la Viticoltura	Via Romea, 53 52100 AREZZO AR
83	Società Agricola Spiazzi Vivai di Spiazzi Carlo e Gianfranco S.S.	Via Tacconi, 3 37010 PASTRENGO VR
84	Regione Siciliana - Assessorato Risorse Agricole e Alimentari	Viale della Regione Siciliana, 4600 90145 PALERMO
85	Università degli Studi di Palermo Dipartimento Demetra - Colture Arboree	Viale delle Scienze, Edificio 4 90128 PALERMO
86	Associazione Florovivaisti Trentini (A.FLO.VI.T.) Sezione A.V.I.T.	Via Guardini, 73 38100 TRENTO

11A09803

DECRETO 1° luglio 2011.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro "Regione Toscana, Settore Servizio fitosanitario regionale, Servizi agroambientali, di vigilanza e controllo" ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il decreto di riconoscimento al centro «Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale - Arsia», con sede legale in via Pietrapiana, 30 - 50121 Firenze, dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 3762 del 23 febbraio 2010;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 16 dicembre 2010 presso il centro «Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale - Arsia» - 50121 Firenze;

Vista la nota del 1° marzo 2011 con la quale il centro in questione comunica la modifica della ragione sociale da «Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale - Arsia», con sede legale in via Pietrapiana, 30 - 50121 Firenze a «Regione Toscana, settore servizio fitosanitario regionale, servizi agroambientali, di vigilanza e controllo», con sede legale in via Pietrapiana, 30 - 50121 Firenze;

Visto il parere favorevole del comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» del 4 marzo 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. Il centro «Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale - Arsia», con sede legale in via Pietrapiana, 30 - 50121 Firenze, riconosciuto idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari con il decreto ministeriale prot. n. 3762 del 23 febbraio 2010, modifica la propria ragione sociale in «Regione Toscana, settore servizio fitosanitario regionale, servizi agroambientali, di vigilanza e controllo», con sede legale in via Pietrapiana, 30 - 50121 Firenze.

2. Il centro «Regione Toscana, Settore servizio fitosanitario regionale, servizi agroambientali, di vigilanza e controllo», con sede legale in via Pietrapiana, 30 - 50121 Firenze, è riconosciuto idoneo a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95);

Informazioni sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95);

Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo 194/95);

Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo 194/95);

Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Colture arboree;
Colture erbacee;
Colture forestali;
Colture ornamentali;
Colture orticole;
Diserbo;
Entomologia;
Nematologia;
Patologia vegetale;
Zoologia agraria;
Vertebrati dannosi.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo 194/95, che viene certificata da questo Ministero.

2. Il centro «Regione Toscana, settore servizio fitosanitario regionale, servizi agroambientali, di vigilanza e controllo» è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

4. Il centro «Regione Toscana, settore servizio fitosanitario regionale, servizi agroambientali, di vigilanza e controllo», deve richiedere la verifica ispettiva di cui al comma 1, almeno sei mesi prima della data di scadenza, al fine della convalida della persistenza dei requisiti richiesti.

5. I costi sono a carico del centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2011

Il direttore generale: BLASI

11A09806

DECRETO 5 luglio 2011.

Riconoscimento del Consorzio di tutela dell'Aglio Bianco Polesano DOP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Aglio Bianco Polesano".

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento (CE) n. 510/06 e, in particolare, quelle relative all'opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguibili in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999.

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il Decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (CE) n. 1175 della Commissione del 30 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea legge n. 314 del 1° dicembre 2009 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Aglio Bianco Polesano»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di Tutela dell'Aglio Bianco Polesano DOP con sede legale in c/o

Camera di Commercio Artigianato e Industria di Rovigo - Piazza Garibaldi, 6 - 45100 - Rovigo, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cerali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione tutelata per la quale il Consorzio chiede l'incarico di cui all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/99. La verifica di cui trattasi è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato CSQA Certificazioni Srl, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Aglio Bianco Polesano»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di Tutela dell'Aglio Bianco Polesano DOP al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15 della legge 526/1999

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio di Tutela dell'Aglio Bianco Polesano DOP, con sede legale in c/o Camera di Commercio Artigianato e Industria di Rovigo - Piazza Garibaldi, 6 - 45100 - Rovigo, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Art. 2.

Il Consorzio di cui all'art. 1 è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla DOP «Aglio Bianco Polesano» registrata con Regolamento (CE) n. 1175 della Commissione del 30 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea legge n. 314 del 1° dicembre 2009.

1. Gli atti del Consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la DOP «Aglio Bianco Polesano».

Art. 3.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della DOP «Aglio Bianco Polesano» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000 n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP «Aglio Bianco Polesano» appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati», individuata dall'art. 4, lettera *b)* del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2011

Il capo dipartimento: RASI CALDOGNO

11A09804

DECRETO 5 luglio 2011.

Riconoscimento del Consorzio di tutela dell'Insalata di Lusia IGP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n.526 per la IGP "Insalata di Lusia".

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento (CE) n. 510/06 e, in particolare, quelle relative all'opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguibili in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999.

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il Decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (CE) n. 1137 della Commissione del 25 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea legge n. 311 del 26 novembre 2009 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Insalata di Lusia»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di Tutela dell'Insalata di Lusia IGP con sede legale in c/o Camera di Commercio Artigianato e Industria di Rovigo - Piazza Garibaldi, 6 - 45100 - Rovigo, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cerali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *b)* del

medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione tutelata per la quale il Consorzio chiede l'incarico di cui all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/99. La verifica di cui trattasi è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato CSQA Certificazioni Srl, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Insalata di Lusia»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di Tutela dell'Insalata di Lusia IGP al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15 della legge 526/1999

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio di Tutela dell'Insalata di Lusia IGP, con sede legale in c/o Camera di Commercio Artigianato e Industria di Rovigo - Piazza Garibaldi, 6 - 45100 - Rovigo, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Art. 2.

Il Consorzio di cui all'art. 1 è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla IGP «Insalata di Lusia» registrata con Regolamento (CE) n. 1137 della Commissione del 25 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea legge n. 311 del 26 novembre 2009.

1. Gli atti del Consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la IGP «Insalata di Lusia».

Art. 3.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della IGP «Insalata di Lusia» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000 n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP «Insalata di Lusia» appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati», individuata dall'art. 4, lettera *b)* del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2011

Il capo dipartimento: RASI CALDOGNO

11A09805

DECRETO 6 luglio 2011.

Autorizzazione all'organismo denominato "Agroqualità S.p.A." ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Pesca di Leonforte, registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art.17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e

quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (UE) n. 622 del 15 luglio 2010 il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Pesca di Leonforte»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che «Agroqualità S.p.A.» ha predisposto il piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Pesca di Leonforte» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art.14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 27 giugno 2011;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/99;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «Agroqualità S.p.A.» con sede in Roma, via Cesare Pavese n. 305, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la indicazione geografica protetta «Pesca di Leonforte» registrata in ambito Unione europea con regolamento (UE) n. 622 del 15 luglio 2010.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Agroqualità S.p.A.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Agroqualità S.p.A.» non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Pesca di Leonforte» così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato «Agroqualità S.p.A.» è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'Organismo autorizzato «Agroqualità S.p.A.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Pesca di Leonforte» venga apposta la dicitura «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) 510/06».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «Agroqualità S.p.A.» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Agroqualità S.p.A.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Agroqualità S.p.A.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Pesca di Leonforte» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Agroqualità S.p.A.» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Agroqualità S.p.A.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Siciliana, ai sensi dell'art.14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n.526.

Eccezionalmente e limitatamente all'anno 2011, l'adesione al sistema dei controlli è consentita entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Dal momento che l'autorizzazione all'organismo «Agroqualità S.p.A.» a eseguire il controllo sulla denominazione protetta «Pesca di Leonforte» viene concessa mentre il processo produttivo della denominazione è in atto, «Agroqualità S.p.A.» potrà accettare da ciascun aderente al circuito tutelato, sotto la propria responsabilità, autodichiarazioni di conformità per le fasi produttive precedenti l'avvio del controllo ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A09807

DECRETO 6 luglio 2011.

Variazione di denominazione di una varietà di girasole iscritta al registro delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto l'art. 17/bis, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/71, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto ministeriale n. 10917 del 6 maggio 2009, con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, la varietà di girasole «Ruby»;

Vista la nota del 14 febbraio 2011, con la quale il rappresentante legale della società responsabile della conservazione in purezza della varietà stessa, ha chiesto la modifica della denominazione da «Ruby» a «MAS 98M»;

Considerato che la denominazione proposta è stata oggetto di pubblicazione sul bollettino delle varietà vegetali n. 1/2011;

Considerato che il controllo effettuato sulla nuova denominazione proposta ha dato esito positivo;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopra menzionata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Articolo unico

La denominazione della varietà di girasole, iscritta con decreto ministeriale n. 10917 del 6 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 2009, è modificata come indicato nella tabella sotto riportata.

Girasole

Codice Sian	Attuale denominazione	Nuova denominazione (codice)
11571	Ruby	MAS 98M

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2011

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art.3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

11A09808

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Soro Paola, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5, commi 2 e 3, lettera *c)*;

Vista la domanda presentata da Soro Paola, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore e le successive integrazioni alla stessa;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 100/3233/2), in data 28 marzo 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK);

Accertata presso il Punto di Contatto Britannico (ECCTIS) la competenza dell'Ente britannico VTCT al rilascio dei predetti titoli e, previo esame di esemplari degli stessi, avuta la conferma della loro regolarità;

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. A Soro Paola, cittadina italiana, nata a Tissi (Sassari) in data 14 aprile 1963, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 7 giugno 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A09953

DECRETO 13 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Karaliute Danguole, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5, commi 2 e 3, lettera *c)*;

Vista la domanda presentata da Karaliute Danguole, cittadina lituana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore e le successive integrazioni alla stessa;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 100/3233/2), in data 28 marzo 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK);

Accertata presso il Punto di contatto britannico (ECCTIS) la competenza dell'ente britannico VTCT al rilascio dei predetti titoli e, previo esame di esemplari degli stessi, avuta la conferma della loro regolarità;

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore nazionale britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. A Karaliute Danguole, cittadina lituana, nata a Vilnius (Lituania) in data 1° luglio 1975, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 13 giugno 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A09952

DECRETO 13 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Sayritupac Aroni Karen Lorena, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5, commi 2 e 3, lettera *c)*;

Vista la domanda presentata da Sayritupac Aroni Karen Lorena, cittadina peruviana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore e le successive integrazioni alla stessa;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 100/3233/2), in data 28 marzo 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK);

Accertata presso il Punto di contatto britannico (ECCTIS) la competenza dell'ente britannico VTCT al rilascio dei predetti titoli e, previo esame di esemplari degli stessi, avuta la conferma della loro regolarità;

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore nazionale britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. A Sayritupac Aroni Karen Lorena, cittadina peruviana, nata a Lima (Perù) in data 15 giugno 1989, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 13 giugno 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A09954

DECRETO 20 giugno 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa di produzione e lavoro Sud Trasporti», in Cagliari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione e del successivo accertamento ispettivo dell'associazione di rappresentanza rispettivamente in data 30 settembre 2010 e 18 aprile 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro sud trasporti, con sede in Cagliari (codice fiscale 00231960923) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. e il Dr. Corrado Caddeo, nato a Oristano il 29 gennaio 1962, domiciliato in Cagliari, via Figari, n. 7/B, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 giugno 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A08972

DECRETO 27 giugno 2011.

Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di 49 società cooperative.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE PMI
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223 - septiesdecies disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10 comma 13 della legge n. 99/2009;

Visto il decreto ligislativo n. 220/2002 con particolare riferimento all'art. 12;

Considerato che non viene sentita la commissione centrale per le cooperative così come stabilito con parere espresso dalla stessa in data 15 maggio 2003;

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, approvato con D.P.R. n. 197/2008;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la circolare prot. n. 115427 del 16 ottobre 2009, con particolare riferimento al punto 7) con il quale veniva richiesto alle Camere di Commercio di fornire elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da oltre cinque anni;

Vista la nota direttoriale prot. n. 2024 del 28 luglio 2010, che fornisce indicazioni operative a questa divisione;

Dato atto che in data 16 luglio 2010 sono pervenuti a mezzo posta elettronica certificata ed acquisiti al prot. n. 91253 gli elenchi di cui sopra trasmessi dalle camere di commercio per il mezzo di unioncamere;

Considerato che in data 22 marzo 2011 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 66 - supplemento ordinario n. 76 - è stato pubblicato l'avviso relativo all'avvio del procedimento per lo scioglimento per atto d'autorità senza nomina del commissario liquidatore per società cooperative aventi sede nella regione Marche;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 223 - septiesdecies disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10 comma 13 della legge n. n. 99/2009 sono sciolte senza nomina del commissario liquidatore n. 49 società cooperative aventi sede nella regione Marche e riportate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di gg. 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 giugno 2011

Il dirigente: DI NAPOLI

MARCHE

n.	pr	rea	bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
1	PS	68324	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA ACHILLE GRANDI	PESARO	'80000810418
2	PS	72668	.	19/02/1996	TREPONTI SCALACCIA SOC. COOP. A R.L.	PESARO	'00374270411
3	PS	75374	.	19/02/1996	ACOOP-SOC. COOPERATIVA DI CONSUMO A R.L.	PESARO	'00362510414
4	PS	84647	.	19/02/1996	IL BOTANO SOC. COOP. A. R.L.	ACQUALAGNA	'00639420413
5	PS	92714	.	19/02/1996	AGRICOSMO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PESARO	'00864410410
6	PS	96168	.	19/02/1996	COOPERATIVA LAVORAZIONI IN LEGNO - C.L.L. A RESPONSABILITA' LIMITATA	ORCIANO DI PESARO	'00924320419
7	PS	19487	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI CONSUMO LAVORATORI CRISTIANI	URBINO	'00100980416
8	PS	51513	.	19/02/1996	C.A.V.I.E.M.A.-CONSORZIO ACQUISTI VENDITE IMPORTAZIONE ESPORTAZIONE MOBILI AFFINI	PESARO	'
9	PS	52483	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA URBANIA SOC. COOP. A R. L.	URBANIA	'82004230411
10	PS	60864	.	19/02/1996	SOCIETA'COOPERATIVA ZOOTECNICA DI MONTE BOAGGINE	MONTECOPIOLO	'80003510411
11	PS	74109	.	19/02/1996	COOPERATIVA PASTORI S.R.L.	PESARO	'00381370410
12	PS	75858	.	19/02/1996	LA FIDUCIARIA ALIMENTARI TRASPORTI F.A.T. COOP. R.L.	FANO	'00370890410
13	PS	77747	.	19/02/1996	ADRIATICA COOP. EDILIZIA A R.L.	PESARO	'00396910416
14	PS	80908	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA CESANENSE SOC. COOP A R.L.	SAN LORENZO IN CAMPO	'00401590419
15	PS	90244	.	19/02/1996	LA TEKNICA SOC.COOP.A R.L.	SAN LORENZO IN CAMPO	'00815850417
16	PS	90837	.	19/02/1996	LA MOSCA BIANCA SOCIETA' COOPERATIVA CULTURALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAN COSTANZO	'00676800410
17	PS	119643	.	19/02/1996	COOP. S.TE.I. SOC. COOP. A R.L.	PESARO	'03479220372
18	PS	125226	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA NOVILARESE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FANO	'00291460418
19	PS	67553	09/06/2000	19/02/1996	COOPERATIVA ALLEVATORI MONTEFELTRO C.AM.	PIETRARUBBIA	'00194140414
20	PS	139634	27/05/1998	18/07/1997	COOPERATIVA RISTORANTI MARCHIGIANI S.C. A R.L.	PESARO	'01401440415
21	PS	108643	21/05/1996	19/02/1996	SPORTIME SOC. COOP. A R.L.	URBANIA	'01108950419
22	MC	62555	.	19/02/1996	ARTEC UNO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TOLENTINO	'
23	MC	78899	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA DEI *COLLI MOGLIANESI A R.L.	MOGLIANO	'00247640436
24	MC	90927	.	19/02/1996	TUTTIFRUTTI - SOC.COOP. A R.L.	MACERATA	'00633860432
25	MC	101373	.	19/02/1996	CENTRO PESCA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PORTO RECANATI	'00873220438
26	MC	120930	.	19/02/1996	EROGIMA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MOGLIANO	'01166760437
27	MC	147013	.	08/10/1999	IDEA COSTRUZIONI AMBIENTE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TOLENTINO	'01369410434
28	MC	127434	14/06/1999	15/10/1996	COOPERATIVA SOCIALE I LAGHI A R.L.	MONTECOSARO	'01262650433
29	MC	126709	28/05/1999	09/12/1997	COOPERATIVA*SOCIALE A R.L. CELL.PRO.	MONTECOSARO	'01390600441
30	MC	116330	12/06/1996	19/02/1996	NUOVA REGINA SOC. COOP. A RESP. LIM.	CORRIDONIA	'01107720433
31	AP	123331	.	19/02/1996	C.P.A.*MODAMARCHE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ASCOLI PICENO	'01254120445
32	AP	155766	.	18/03/1998	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA CST COOPERATIVA SERVIZI TURISTICI A R.L.	GROTTAMMARE	'01558450449
33	AP	158548	.	26/03/1999	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA EUROCOLOR A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	'01597670445
34	AP	159178	16/06/2000	20/05/1999	FENICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CARASSAI	'01598880449
35	AP	159822	30/05/2000	24/08/1999	COOPERATIVA SEVEN TO START SOC.COOP.A R.L.	ASCOLI PICENO	'01615890447
36	AN	25411	.	19/02/1996	COOP CONSUMO G MATTEOTTI SOC COOP ARL	SENIGALLIA	'00097890420
37	AN	39222	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI CONSUMO GIUSEPPE MAZZINI SOC.COOP.A R.L.	CASTELFIDARDO	'
38	AN	74677	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA LE PIANE - SOC. COOP. A R.L.	CAMERATA PICENA	'00475490421
39	AN	85569	.	19/02/1996	CO.P.P.AN. COOPERATIVA PICCOLA PESCA ANCONA SOC. COOP. A R.L.	ANCONA	'00690490420
40	AN	105254	.	19/02/1996	C.E.A.M. - CONSORZIO COSTRUTTORI EDILI ED AFFINI MARCHE - SOC. COOP. A R.L.	ANCONA	'01038490429
41	AN	113042	.	19/02/1996	BROGLIACCIO PALLAVOLO ANCONA - SOC. COOP. A R.L.	ANCONA	'01173510429
42	AN	125163	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI SERVIZI E LAVORO OMNIA A R.L.	JESI	'01338640426
43	AN	75162	.	19/02/1996	COOPERATIVA PROVINCIALE AGRICOLA DI SERVIZI - COO.P.A.S. - SOC. COOP. A R.L.	STAFFOLO	'00385020425
44	AN	75300	.	19/02/1996	CULTURA E SPETTACOLO - SOC. COOP. A R.L.	ANCONA	'00505680421
45	AN	86826	.	19/02/1996	CO.RE.M.AL. - CONSORZIO REGIONALE MARCHIGIANO ALLEVATORI - - SOC. COOP. A R.L. -	ANCONA	'00695080424
46	AN	92766	.	19/02/1996	S. GIUSEPPE - SOC.COOP. A R.L.	OSIMO	'00516310422
47	AN	105080	.	19/02/1996	PLURI SERVICES - SOC. COOP. A R.L.	ANCONA	'01035680428
48	AN	119308	28/07/2000	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO LA ROTONDA A R.L.	SENIGALLIA	'01255640425
49	AN	152501	26/06/2000	20/07/1999	IM. TECH - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CHIARAVALLE	'01575690423

11A09460

DECRETO 4 luglio 2011.

Autorizzazione, alla società LLOYD'S REGISTER EMEA, ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE delle attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature in pressione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature a pressione

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 che prevede le diverse categorie di prodotto ai fini della valutazione di conformità;

Visto il decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, del 7 febbraio 2001, concernente le linee guida che individuano i criteri per la designazione degli organismi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

Vista la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Vista l'istanza acquisita in atti il 9 novembre 2010 al n. 0160420 con la quale la società Lloyd's Register Emea, con sede legale in via Sottoripa, IA /112 - 16124 Genova, ha richiesto l'autorizzazione alla certificazione CE relativa alle attrezzature a pressione, e successive integrazione pervenute in data 23 maggio 2011 al prot. n. 97050;

Considerato che la società Lloyd's Register Emea, con sede legale in via Sottoripa, 1A /112 - 16124 Genova, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

Ritenuta la documentazione acquisita idonea a quanto prescritto dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, nonché alla direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 prima citata;

Decreta:

Art. 1.

1. La società Lloyd's Register Emea, con sede legale in via Sottoripa, 1A /112 - 16124 Genova, è autorizzata, in conformità all'articolo 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione previste per le categorie: II, III e IV di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, secondo le procedure previste dai seguenti moduli:

Modulo A1 - controllo di fabbricazione interno e sorveglianza verifica finale;

Modulo B - esame CE del tipo;

Modulo B 1 - esame CE della progettazione;

Modulo C1 - conformità al tipo;

Modulo D - garanzia qualità produzione;

Modulo D1 - garanzia qualità produzione;

Modulo E - garanzia qualità prodotti;

Modulo E1 - garanzia qualità prodotti;

Modulo F - verifica su prodotto;

Modulo G - verifica CE di un unico prodotto;

Modulo H - garanzia qualità totale;

Modulo H1 - garanzia qualità totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale.

2. La società Lloyd's Register Emea, con sede legale in via Sottoripa, 1A /112 - 16124 Genova, è altresì autorizzato a svolgere i compiti di cui al punto 3.1.2 e 3.1.3 dell'All. I del decreto legislativo 93/2000.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha la validità di tre anni.

2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico della società Lloyd's Register Emea, con sede legale in via Sottoripa, 1 A /112 - 16124 Genova; per la determinazione di tali oneri si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee - legge comunitaria 1994.

3. La certificazione CE di cui al precedente articolo deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

4. Il mancato esercizio, da parte dell'organismo, dell'attività di certificazione, per un periodo superiore ai sei mesi, comporta la decadenza dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 5 della direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003.

5. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate in apposito registro.

6. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, div. XIV.

7. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova sono conservati a cura della società Lloyd's Register Emea, con sede legale in via Sottoripa, 1A /112 - 16124 Genova, per un periodo non inferiore a dieci anni.

Art. 3.

1. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - si riserva la facoltà di verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica. Div. XIV.

3. Ove nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e di quelli fissati dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 7 febbraio 2001 e dalla direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 luglio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A09809

DECRETO 4 luglio 2011.

Autorizzazione provvisoria, alla società Eurofins Modulo Uno Srl, a svolgere attività di valutazione della conformità alla direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n.54, di attuazione della direttiva 2009/48/CE, ed in particolare l'art. 34, comma 2, che prevede il rilascio di autorizzazione provvisoria a svolgere attività di valutazione della conformità alla direttiva 2009/48/CE previo accertamento dei requisiti di cui all'art. 21 del medesimo decreto legislativo per gli organismi già titolari di autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313;

Visto il decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato del 12 agosto 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.208 del 4 settembre 1992 di autorizzazione alla società Biolab S.G.S. Srl con sede legale in via Bruno Buozzi, 2 Vimodrone (MI), al rilascio della certificazione CE prevista dalla direttiva 88/378/CEE del consiglio europeo, del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli citata;

Vista la certificazione notarile rilasciata in data 04 febbraio 2010 dal notaio Giuseppe Tomaselli in Torino dell'avvenuta acquisizione da parte della società Eurofins Modulo Uno Srl, avente sede legale in via Cuorgné, 21 - 10156 Torino, del ramo d'azienda Biolab S.G.S. Srl, relativo alla certificazione dei giocattoli di cui alla premessa;

Vista la richiesta di voltura, dell'autorizzazione rilasciata alla società Biolab S.G.S. Srl con sede legale in via Bruno Buozzi, 2 Vimodrone (MI), citata in premessa ad Eurofins Modulo Uno Srl acquisita in atti il 31 marzo 2011 al n. 59644 e successiva integrazione acquisita in data 4 aprile 2011 al n. 62010;

Acquisite le integrazioni documentali relative ai compiti dell'organismo definiti dalla nuova direttiva e fermi restando i requisiti già accertati in sede di rilascio della precedente autorizzazione;

Considerato che il richiedente possiede i requisiti previsti dall'art. 21 del decreto legislativo attuativo della direttiva 2009/48/CE,

Art. 1.

La società Eurofins modulo uno Srl, avente sede legale in via Cuorgné, 21 - 10156 Torino, è autorizzato ad effettuare la valutazione di conformità della sicurezza giocattoli ai sensi della direttiva 2009/48/CE.

La valutazione è effettuata conformemente alle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n.54 e secondo le procedure di cui ai moduli B e C dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

L'autorizzazione ha validità provvisoria fino al 12 maggio 2012. Entro tale data l'organismo è tenuto a presentare il certificato di accreditamento rilasciato dall'Organismo nazionale di accreditamento - Accredia - ai fini dell'ottenimento della autorizzazione definitiva.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è notificato alla commissione europea.

Roma, 4 luglio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A09810

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Instalac».

Estratto decreto n. 62 del 9 giugno 2011

Con decreto n. 62 del 9 giugno 2011 è revocata, su rinuncia della ditta Virbac S.A. 1ERE Avenue - 2065 M - L.I.D. - 06516, l'autorizzazione all'immissione in commercio della:specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.: Instalac - scatola 3 siringhe da 10 ml - A.I.C. n. 101573018.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

11A09458

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Natura Aerosol».

Estratto decreto n. 63 del 9 giugno 2011

Con decreto n. 63 del 9 giugno 2011 è revocata, su rinuncia della ditta Virbac S.A. 1ERE Avenue - 2065 M - L.I.D. - 06516, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

natura aerosol flacone sotto pressione da 210 ml - A.I.C. n. 103130011;

natura aerosol flacone sotto pressione da 335 ml - A.I.C. n. 103130023.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09459

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Selenzoo»

Estratto decreto n. 74 del 22 giugno 2011

Con decreto n. 74 del 22 giugno 2011 è revocata, su rinuncia della ditta Ceva Vetem S.p.a. via Colleoni, 15 - Agrate Brianza (MB), l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

SELENZOO, flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102943014.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09464

Elenco degli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di medicinali ad uso veterinario

Si riporta l'elenco degli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di medicinali ad uso veterinario ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 46 del decreto legislativo del 6 aprile 2006, n. 193, «Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari» alla data del 30 giugno 2011.

Le tipologie di produzioni o controlli autorizzate dagli stabilimenti in elenco, sono riportate dettagliatamente nelle rispettive autorizzazioni che sono state notificate alle società titolari degli stabilimenti stessi.

Il medesimo elenco è altresì disponibile sul sito del Ministero della salute alla sezione farmaci e dispositivi veterinari www.ministerosalute.it/farmaciVeterinari:

1. ABBOTT S.r.l.
   Via PONTINA Km 52 – 04100 CAMPOVERDE DI APRILIA (Latina) –

2. ABIOGEN PHARMA S.p.A.
   Via MEUCCI, 36 - 56014 OSPEDALETTO (Pisa) -

3. ACME DRUGS S.r.l.
   Via PORTELLA DELLA GINESTRA, 9 - 42025 CAVRIAGO (Reggio Emilia)-

4. ACS DOBFAR S.p.A.
   Viale ADDETTA 4/12 - 20067 TRIBIANO (Milano)

5. ACS DOBFAR S.p.A.
   Via ROSSINI, 9/11- 20067 TRIBIANO (Milano)

6. ALFA OMEGA S.r.l.
   Via LEONARDO DA VINCI, 28 – 44100 COPPARO (Ferrara) –

7. ASCOR CHIMICI S.p.A.
   Via PIANA, 265 - 47032 BERTINORO (Forlì Cesena) –

8. BAYER HEALTHCARE MANUFACTURING S.R.L.
   Via delle GROANE, 126 - 20024 GARBAGNATE MILANESE (Milano) –

9. BELTAPHARM S.p.A
   Via STELVIO, 66 – 20095 CUSANO MILANINO (Milano)

10. BIOPHARMA S.r.l.
    Via DELLE GERBERE, 20/22 - 00400 SANTA PALOMBA – POMEZIA - (Roma) –

11. BSP PHARMACEUTICALS S.r.l.
    Via APPIA KM 65,561 – 04013 LATINA

12. C.O.C. FARMACEUTICI S.p.A.
    Via MODENA, 15 - 40019 S. AGATA BOLOGNESE (Bologna) –

13. CEVA VETEM S.p.A.
    Via LEOPARDI, 2/C – 42025 CAVRIAGO (Reggio Emilia) –

14. CHELAB S.r.l.
    Via RESANA; 25 – 31023 RESANA (Treviso)

15. CHEMICALS LAIF S.r.l.
    Via ROMA, 69 – 36020 CASTEGNERO (Vicenza) –

16. CHEMIFARMA S.p.A.
    Via DON EUGENIO SERVADEI, 16 – 47100 FORLI' (Forlì Cesena)-

17. CICIEFFE S.r.l.
    Via PROVINCIALE , 13 - 24040 FORNOVO SAN GIOVANNI (Bergamo) –

18. DHL SUPPLY CHAIN S.p.A.
    Viale delle INDUSTRIE , 2 – 20090 SETTALA (Milano)

19. D. S. M . CAPUA S.p.A.
    Strada Statale APPIA, 46/48 - 81043 CAPUA (Caserta)-

20. DONINI S.r.l.
    Via ECCE HOMO, 18 – 37054 NOGARA (Verona)-

21. DOX-AL ITALIA S.p.A.
    Via MASCAGNI, 6/A – 20050 SULBIATE (Milano) –

22. ELI LILLY ITALIA S.p.A.
    Via GRAMSCI, 731/733 - 50019 SESTO FIORENTINO (Firenze)-

23. ERREDUE S.p.A.
    Via CASCINA SECCHI, 217 – 24040 ISSO (Bergamo) –

24. EURAND S.p.A.
    Via MARTIN LUTHER KING, 13 – 20060 PESSANO CON BORNAGO (Milano)-

25. EUROFINS BIOLAB S.p.A.
    Via BRUNO BUOZZI, 2 - 20090 VIMODRONE (Milano) –

26. FACTA FARMACEUTICI S.p.A.
    Nucleo Industriale S. ATTO – 64020 S. NICOLO' A TORDINO (Teramo) –

27. FACTA FARMACEUTICI S.p.A.
    Via LAURENTINA Km, 24,730- 0040 POMEZIA (Roma)

28. FARMILA THEA FARMACEUTICI S.p.A.
    Via E. FERMI, 50 – 20019 SETTIMO MILANESE (Milano) –

29. FARZOO S.r.l.
Via RUBADELLO,6 – 40136 MEDOLLA (Modena)-

30. FATRO S.p.A.
Via EMILIA, 285 - 40064 OZZANO EMILA (Bologna)-

31. FATRO S.p.A.
Via MOLINI EMILI, 2 – 25030 MACLODIO (Brescia)-

32. FIDIA FARMACEUTICI S.p.A.
Via PONTE DELLA FABBRICA, 3/A - 35031 ABANO TERME (Padova) –

33. FIEGE LOGISTICS ITALIA
Via Amendola, 1 – 20090 CALEPPIO DI SETTALA (Milano)

34. FILOZOO S.r.l.
Viale DEL COMMERCIO, 28/30 - 41012 CARPI (Modena) –

35. FRESENIUS KABI ITALIA S.r.l.
Via CAMAGRE, 41/43 - 37063 ISOLA DELLA SCALA (Verona) –

36. FRIULCHEM S.p.A.
Via SAN MARCO, 23 -33099 VIVARO (Pordenone)-

37. GAMMARAD ITALIA S.p.A.
Via MARZABOTTO , 4 – 40061 MINERBIO (Bologna)

38. GUNA S.p.A.
Via PALMANOVA 69 – 20132- MILANO (Milano) –

39. HAUPT PHARMA LATINA S.r.l.
Strada Statale, 156, Km 47, 600 – 04100 BORGO SAN MICHELE (Latina)-

40. HERING S.p.A.
Viale dello SVILUPPO, 6 – contrada da FARGIONE z.i. ASI - 97015 MODICA (Ragusa)-

41. HOSPIRA S.p.A.
Via FOSSE ARDEATINE, 2 - 20060 LISCATE (Milano) –

42. IL CEPPO S.a.S.
Via MONTERESI, 3 - 53035 MONTERIGGIONI (Siena)

43. INDUSTRIA ITALIANA INTREGRATORI TREI S.p.A
Via AFFAROSA, 4 – 42010 RIO SALICETO (Reggio Emilia) –

44. INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.r.l.
Via CASSIA NORD, 3 – 53014 MONTERONI D'ARBIA (Siena) –

45. INTERVET PRODUCTIONS S.r.l.
Via NETTUNENSE Km 20,300 - 04011 APRILIA (Latina) –

46. ISTITUTO PROFILATTICO FARMACEUTICO CANDIOLI S.p.A.
Via ALESSANDRO MANZONI, 2 – 10092 BEINASCO (Torino) –

47. IZO S.p.A.
Via ANTONIO BIANCHI, 9 – 25124 BRESCIA –

48. IZO S.p.A.
Strada Statale 234 per CREMONA Km 28,200 - 27013 CHIGNOLO PO (Pavia) –

49. JANSSEN CILAG S.p.A.
    Via C. JANSSEN, 23 – 04010 BORGO SAN MICHELE (Latina) –

50. LABANALYSIS S.r.l.
    Viale EUROPA, 5 - 27041 CASANOVA LONATI (Pavia) -

51. LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.p.A.
    Via LICINIO, 11 – 22036 ERBA (Como) –

52. LABORATORIO VACCINOGENO PAGNINI S.n.c.
    Via DIAZ, 147/149 – 80052 PORTICI (Napoli)

53. MASTELLI S.r.l.
    Via BUSSANA VECCHIA, 32 – 18032 SANREMO (Imperia)

54. MERIAL ITALIA S.p.A.
    Via BAVIERA, 9 - 20124 NOVENTA PADOVANA (Padova)

55. MICROCHEM S.r.l.
    Via Turati, 2 - 29017 Fiorenzuola D'Arda (Piacenza)

56. MONICO S.p.A.
    Via PONTE DI PIETRA, 7 - 30173 MESTRE –(Venezia)

57. NEW FA.DEM S.r.l.
    Viale FERROVIA DELLO STATO,1 Zona ASI - 80014 GIUGLIANO (Napoli)-

58. NOVASELECT S.p.A.
    Via ZONA INDUSTRIALE – 85050 TITO SCALO (Potenza) –

59. PANPHARMA S.r.l.
    Z.i. VALLE UFITA s.n.c. – 83040 FLUMERI (Avellino) –

60. PB BELTRACCHINI S.r.l.
    Via S. ERASMO , 6 – 20027 RESCALDINA (Milano)-

61. PFIZER ITALIA S.r.l.
    Via del COMMERCIO, 25/26 – 63046 MARINO DEL TRONTO (Ascoli Piceno)-

62. PHARMAC ITALIA S.r.l.
    Viale UMBRIA, 55/57 – 40065 ROZZANO (Milano) –

63. PIEFFE DEPOSITI S.r.l.
    Via FORMELLESE, Km 4,300- 00060 FORMELLO (Roma)

64. RESEARCH TOXICOLOGY CENTRE S.p.A.
    Via TITO SPERI, 14 - 00040 POMEZIA (Roma) -

65. SALF LABORATORIO FARMACOLOGICO S.p.A.
    Via G. MARCONI, 2 – 24069 CENATE SOTTO (Bergamo) –

66. SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.p.A.
    Via delle Industrie snc - 26814 Livraga (Lodi)

67. TECNOZOO s.n.c.
    Via PIAVE, 120 - 35017 TORRESELLE DI PIOMBINO DESE (Padova) –

68. TEKNOFARMA S.p.A.
    Strada comunale da BERTOLLA all' ABBADIA di STURA, 14 -10156 TORINO-

69. TOSVAR S.r.l.
    Via del LAVORO, 10 – 20060 POZZO D'ADDA (Milano) -

70. TUBILUX PHARMA S.p.A.
    Via COSTARICA , 20/22 – 00040 POMEZIA (Roma) -

71. UNIONE COMMERCIALE LOMBARDA S.p.A.
    Via G. DI VITTORIO, 36 - 25125 BRESCIA –

72. VETEM S.p.A.
    Lungomare L. PIRANDELLO, 8 – 92014 PORTO EMPEDOCLE (Agrigento) –

73. WYETH LEDERLE S.p.A.
    Via F. GORGONE 6/A z.i. – 95030 CATANIA

11A09465

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Flumechina 20% liquido Sintofarm S.p.a.».

Estratto decreto n. 61 del 9 giugno 2011

Con decreto n. 61 del 9 giugno 2011 è revocata, su rinuncia della ditta Sintofarm S.p.a., via Togliatti, 5, Guastalla (Reggio Emilia), l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.: flumechina 20% liquido Sintofarm S.p.a. - tanica da 5 kg - A.I.C. n. 103428013.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09466

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'Ordinanza n. 21 del 27 giugno 2011

Il presidente della Regione Toscana nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5, legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3915 del 31 dicembre 2010, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2010 per gli eventi atmosferici verificatesi nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2010 e autorizzato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920/2011 ad applicare le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3915/2010 anche agli eventi calamitosi verificatisi nei giorni dal 17 al 22 dicembre 2010 sempre che sussista un nesso di causalità con gli eventi accaduti il 31 ottobre e il 1° novembre 2010.

Rende noto:

che con propria ordinanza n. 21 del 27 giugno 2011, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3915, ha provveduto all'approvazione dell'elenco degli interventi forestali (art. 8, propria ordinanza n. 8 del 28 marzo 2011);

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 31 dell'8 luglio 2011 - parte prima.

11A09956

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-170) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso la Libreria dello Stato in Piazza Verdi, 1 - 00198 Roma - tel. 06-85082147 (aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 il sabato dalle 9.00 alle 13.00);**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile per provincia sul sito www.gazzettaufficiale.it (box Librerie Concessionarie).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.